



**Comune di Rovereto**  
Provincia di Trento

## **REGOLAMENTO DELLA POLIZIA URBANA**

Commissario Prefettizio: deliberazione 24.01.1925

Modifica:

C.C. 20.07.1992, n. 290

G.M. 17.11.2005, n. 290

C.C. 29.06.2016, n. 34

## **INDICE**

<b><u>Comune di Rovereto.....</u></b>	<b><u>1</u></b>
<b><u>I. Disposizioni generali.....</u></b>	<b><u>7</u></b>
<u>Articolo 1.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 2.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 3.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 4.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 5.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 6.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 7.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 8.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 9.....</u>	<u>8</u>
<b><u>II. Ordine, sicurezza e tranquillità pubblica, sanità, circolazione.....</u></b>	<b><u>8</u></b>
<u>Articolo 10.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 11.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 12.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 13.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 14.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 15.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 16.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 17.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 18.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 19.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 20.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 21.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 22.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 23.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 24.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 25.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 26.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 27.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 28.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 29.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 30.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 31.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 32.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 33.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 34.....</u>	<u>12</u>
<u>Articoli 35.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 36.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 37.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 38.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 39.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 40.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 41.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 42.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 43.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 44.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 45.....</u>	<u>13</u>

Articolo 46.....	13
Articolo 47.....	14
Articolo 48.....	14
III. Mercati e annona.....	14
Articolo 49.....	14
Articolo 50.....	14
Articolo 51.....	14
Articolo 52.....	14
IV. Industrie.....	14
Articolo 53.....	14
Articolo 54.....	15
Articolo 55.....	15
Articolo 56.....	15
Articolo 57.....	15
Articolo 58.....	16
Articolo 59.....	16
Articolo 60.....	16
Articolo 61.....	16
Articolo 62.....	16
Articolo 63.....	17
Articolo 64.....	17
Articolo 65.....	17
Articolo 66.....	17
V. Affissioni.....	17
Articolo 67.....	17
Articolo 68.....	17
Articolo 69.....	17
Articolo 70.....	18
Articolo 71.....	18
Articolo 72.....	18
Articolo 73.....	18
VI. Acque e polizia rurale.....	18
Articolo 74.....	18
Articolo 75.....	18
Articolo 76.....	18
Articolo 77.....	19
Articolo 78.....	19
Articolo 79.....	19
Articolo 80.....	19
VII. Disposizioni relative agli incendi.....	19
<b>a) Disposizioni generali.....</b>	<b>19</b>
Articoli 81.....	19
Articolo 82.....	19
Articolo 83.....	19
Articolo 84.....	20
Articolo 85.....	20
Articolo 86.....	20
Articolo 87.....	20
Articolo 88.....	20

Articolo 89.....	20
Articolo 90.....	20
Articolo 91.....	21
b) Disposizioni speciali per depositi e spacci di materie infiammabili.....	21
<i>b) Disposizioni speciali per depositi e spacci di materie infiammabili.....</i>	<i>21</i>
Articolo 92.....	21
<i>Allegato n.1.....</i>	<i>22</i>
I. Disposizioni Generali.....	22
<i>I. Disposizioni Generali.....</i>	<i>22</i>
II Arredamento della vettura ecc.....	22
<i>II Arredamento della vettura ecc.....</i>	<i>22</i>
III. Doveri del Concessionario.....	23
<i>III. Doveri del Concessionario.....</i>	<i>23</i>
IV. Norme per l'esercizio.....	23
<i>IV. Norme per l'esercizio.....</i>	<i>23</i>
V. Pagamento del nolo.....	24
<i>V. Pagamento del nolo.....</i>	<i>24</i>
VI. Punizioni e Ricorsi.....	24
<i>VI. Punizioni e Ricorsi.....</i>	<i>24</i>
TARIFFA PER VETTURE DA NOLO.....	25
<i>TARIFFA PER VETTURE DA NOLO.....</i>	<i>25</i>
Vettura a due cavalli.....	25
Andata.....	25
<i>ALLEGATO N. 2.....</i>	<i>29</i>
Articolo 1.....	29
Articolo 2.....	29
Articolo 3.....	29
Articolo 4.....	29
Articolo 5.....	29
Articolo 6.....	30
Articolo 7.....	30
APPENDICE I.....	30
<i>APPENDICE I.....</i>	<i>30</i>
APPENDICE II.....	32
<i>APPENDICE II.....</i>	<i>32</i>
<i>ALLEGATO N. 3.....</i>	<i>33</i>
Articolo 1.....	33
Articolo 2.....	34
Articolo 3.....	34
Articolo 4.....	34
Articolo 5.....	34
Articolo 6.....	35
Articolo 7.....	35
<i>ALLEGATO N. 4.....</i>	<i>36</i>
Articolo 1.....	36
Articolo 2.....	36
Articolo 3.....	36
Articolo 4.....	36
Articolo 5.....	36
Articolo 6.....	36
Articolo 7.....	36

<u>Articolo 8.....</u>	<u>36</u>
<u>Articolo 9.....</u>	<u>37</u>
<u>Articolo 10.....</u>	<u>37</u>
<u>Articolo 11.....</u>	<u>37</u>
<u>Articolo 12.....</u>	<u>37</u>
<u>Articolo 13.....</u>	<u>37</u>
<u>Articolo 14.....</u>	<u>37</u>
<u>Articolo 15.....</u>	<u>37</u>
<u>Articolo 16.....</u>	<u>37</u>
<u>Articolo 17.....</u>	<u>38</u>
<b><u>Allegato n. 5.....</u></b>	<b><u>39</u></b>
<u>Articolo 1.....</u>	<u>39</u>
<u>Articolo 2.....</u>	<u>39</u>
<u>Articolo 3.....</u>	<u>40</u>
<u>Articolo 4.....</u>	<u>40</u>
<u>Articolo 5.....</u>	<u>40</u>
<u>Articolo 6.....</u>	<u>40</u>
<u>Articolo 7.....</u>	<u>40</u>
<u>Articolo 8.....</u>	<u>40</u>
<u>Articolo 9.....</u>	<u>40</u>
<u>Articolo 10.....</u>	<u>40</u>
<u>Articolo 11.....</u>	<u>40</u>
<u>Articolo 12.....</u>	<u>41</u>
<u>Articolo 13.....</u>	<u>41</u>
<u>Articolo 14.....</u>	<u>41</u>
<u>Articolo 15.....</u>	<u>41</u>
<u>Articolo 16.....</u>	<u>41</u>
<u>Articolo 17.....</u>	<u>41</u>
<u>Articolo 18.....</u>	<u>41</u>
<u>Articolo 19.....</u>	<u>41</u>
<u>Articolo 20.....</u>	<u>41</u>
<u>Articolo 21.....</u>	<u>42</u>
<u>Articolo 22.....</u>	<u>42</u>
<u>Articolo 23.....</u>	<u>42</u>
<u>Articolo 24.....</u>	<u>42</u>
<u>Articolo 25.....</u>	<u>42</u>
<u>Articolo 26.....</u>	<u>42</u>
<u>Articolo 27.....</u>	<u>42</u>
<u>Articolo 28.....</u>	<u>42</u>
<u>Articolo 29.....</u>	<u>43</u>
<u>Articolo 30.....</u>	<u>43</u>
<u>Articolo 31.....</u>	<u>43</u>
<b><u>ALLEGATO N 6.....</u></b>	<b><u>44</u></b>
<u>Articolo 1.....</u>	<u>44</u>
<u>Articolo 2.....</u>	<u>44</u>
<u>Articolo 3.....</u>	<u>44</u>
<u>Articolo 4.....</u>	<u>44</u>
<u>Articolo 5.....</u>	<u>44</u>
<u>Articolo 6.....</u>	<u>45</u>
<u>Articolo 7.....</u>	<u>45</u>

<a href="#">Articolo 8.....</a>	<a href="#">45</a>
<a href="#">Articolo 9.....</a>	<a href="#">45</a>
<a href="#">Articolo 10.....</a>	<a href="#">45</a>
<a href="#">Articolo 11.....</a>	<a href="#">45</a>
<a href="#">Articolo 12.....</a>	<a href="#">46</a>
<a href="#">Articolo 13.....</a>	<a href="#">46</a>
<a href="#">TARIFFA DEI FATTORINI DI ROVERETO.....</a>	<a href="#">46</a>
<a href="#">Articolo 1.....</a>	<a href="#">46</a>
<a href="#">Prezzi di tariffa.....</a>	<a href="#">46</a>
<a href="#">Prezzi di tariffa.....</a>	<a href="#">46</a>
<a href="#">Articolo 2 - Trasporto bagagli ed altri colli.....</a>	<a href="#">46</a>
<a href="#">Articolo 3.....</a>	<a href="#">47</a>
<a href="#">A. Mobili.....</a>	<a href="#">47</a>
<a href="#">A. Mobili.....</a>	<a href="#">47</a>
<a href="#">B. Trasporto Merci.....</a>	<a href="#">48</a>
<a href="#">B. Trasporto Merci.....</a>	<a href="#">48</a>
<a href="#">Tariffa massima.....</a>	<a href="#">48</a>

**ALLEGATO N. 7**

## Norme per la detenzione e circolazione di animali nel comune di Rovereto

### INDICE

<a href="#">Comune di Rovereto.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">TITOLO I - NORME GENERALI.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Art. 1 - Norme per i cittadini detentori di animali.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">TITOLO II - DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Art. 2 - Della fauna selvatica italiana.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Art. 3 - Della fauna selvatica esotica.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">TITOLO III - DETENZIONE.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Art. 4 - Detenzione cani da guardia.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Art. 5 - Detenzione di animali dannosi o molesti.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Art. 6 - Detenzione cani in proprietà confinanti con pubblica via.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Art. 7 - Detenzione di animali su autoveicoli.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 8 - Detenzione e conduzione animali nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura</a>	
<a href="#">Art. 8bis – Divieto di accattonaggio con animali.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">TITOLO IV - CONDUZIONE.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 9 - Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 10 - Museruola.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 11 - Conduzione dei cani in particolari luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 12 - Conduzione cani nei giardini e nei parchi pubblici.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Art. 13 - Conduzione cani di grossa mole e di indole mordace.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Art. 14 - Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Art. 15 - Conduzione cani adibiti ai non vedenti o agli handicappati.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">TITOLO V - IMBRATTAMENTO.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Art. 16 - Imbrattamento suolo pubblico da parte di cani.....</a>	<a href="#">5</a>

<b><u>Art. 17 - Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico.....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>Art. 18 - Maltrattamento di animali.....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>Art. 19 - Sanzioni.....</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b><u>Art. 20 - Norme Transitorie.....</u></b>	<b><u>6</u></b>

# **I. Disposizioni generali**

## **Articolo 1**

L'osservanza del presente Regolamento emanato in base all'art. 131 della Legge Comunale e provinciale ed all'Art. 109 del Regolamento di esecuzione è obbligatoria in tutto il territorio civico.

## **Articolo 2**

Sono incaricati di vigilare acchè le disposizioni del Regolamento vengano osservate e di denunciare all'Autorità Municipale i contravventori: i vigili urbani e gli organi giurati del Comune a cui è affidato il controllo e l'esazione dei dazi e la vigilanza sulle altre disposizioni comunali, i custodi forestali e custodi dei giardini pubblici; la constatazione di contravvenzioni può però farsi anche dagli altri agenti di P. S.

Oltre alle disposizioni di questo .Regolamento, si devono osservare anche gli ordini - sia pur verbali - che dovessero venir impartiti in circostanze speciali dall' Autorità Comunale o dai suoi organi, circa materie che formano oggetto del Regolamento stesso.

## **Articolo 3**

Gli organi di cui all'art. 2 sono autorizzati a procedere al sequestro delle cose che hanno formato oggetto di una contravvenzione o che hanno servito a commetterla; se si tratta di cose soggette a deperimento esse potranno venir vendute dall'Autorità Comunale che potrà trattenere dal ricavo della vendita quanto spetta al Comune, restituendo al contravventore l'eventuale eccedenza a procedimento finito. In caso di bisogno potranno anche esser immediatamente distrutte, qualora si tratti di generi alimentari guasti.

## **Articolo 4**

Chi è trovato in contravvenzione è obbligato a dichiarare agli organi di cui all'art. 2 che elevano la contravvenzione, il proprio nome, cognome, tutti i dati personali in genere, e la propria abitazione. Per assicurarsi della verità di tali dichiarazioni gli organi municipali possono richiedere l'esibizione di documenti o legittimazioni; se il contravventore si rifiuta o presenta documenti ritenuti insufficienti, esso può venir accompagnato all'Ufficio Municipale od all'Autorità di P. S. per l'identificazione.

## **Articolo 5**

Per la procedura penale e la punizione dei contravventori valgono le disposizioni della legge comunale e provinciale del R.D. 30/XIII. 1923 N° 2839 (art. 71, 72, 73) e del R.D. 23/V.1924 N° 869, in quanto non subentri la competenza giudiziaria.

## **Articolo 6**

La contestazione di ogni contravvenzione importa come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente dall'atto abusivo o di procedere al ripristino delle cose, se trattasi di atti compiuti senza autorizzazione o la concessione dell'Autorità o comunque contrari alle sue disposizioni, ovvero alla esecuzione dell'opera o al compimento dell'atto che sia stato omissso. In ogni caso, quando alcuno non ottemperi a una determinata ingiunzione fatta dall'Autorità comunale, a norma delle leggi e dei regolamenti, il Municipio può intimare l'esecuzione d'Ufficio del provvedimento ordinato, rimanendo a carico del contravventore,

oltre alla pena incorsa, le spese all'uopo sostenute.

### **Articolo 7**

Per assicurarsi dell'osservanza delle varie prescrizioni del presente Regolamento e per provvedere all'esecuzione delle medesime, gli organi municipali sono autorizzati a procedere a visite ed ispezioni dei locali.

### **Articolo 8**

Il Sindaco è autorizzato ad emanare - mediante avviso pubblico - le norme necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento ed eventualmente anche altre disposizioni od ordinanze ritenute necessarie, purché non contrarie a qualche vigente disposizione di legge.

### **Articolo 9**

Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno dopo la sua pubblicazione che verrà fatta con speciale manifesto all'albo municipale dopo l'approvazione superiore a sensi dell'art. 1391 del Regolamento d'esecuzione alla Legge Comunale e Provinciale; con tale data sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni anteriori relative a materie trattate nel Regolamento. In quanto però nel presente Regolamento si fa richiamo ad anteriori regolamenti speciali od avvisi, gli stessi si ritengono con ciò ripubblicati.

## **II. Ordine, sicurezza e tranquillità pubblica, sanità, circolazione.**

### **Articolo 10**

È vietato occupare od ingombrare per qualsiasi scopo il suolo pubblico (piazze, vie, coi rispettivi marciapiedi ecc.) senza averne ottenuto il permesso da parte del Comune, giusta le speciali disposizioni del "REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO" e senza aver pagata la relativa tassa prevista in detto Regolamento.

### **Articolo 11**

È vietato manomettere, deturpare o comunque imbrattare lo spazio pubblico, anche col gettarvi immondizie, bucce o qualsiasi altro rifiuto; particolarmente è punibile qualsiasi deturpamento o imbrattamento di giardini pubblici, dei viali o passeggi pubblici, e dei rispettivi alberi od oggetti d'ornamento.

### **Articolo 12**

È vietato salire sui monumenti, cancellate, alberi, muri di cinta, sui pali di sostegno delle lampade o dei fili delle condutture elettriche, danneggiarli o lordarli.

Altrettanto vale per il danneggiamento od imbrattamento di marciapiedi, selciati, panche, delle tabelle recanti le denominazioni delle vie od i numeri delle case, delle tabelle destinate per le pubbliche affissioni e degli avvisi esistenti sulle stesse.

### **Articolo 13**

Sullo spazio pubblico è vietato collocare, senza permesso dell'Autorità comunale, addobbi, festoni, lumi o simili.

## **Articolo 14**

Sullo spazio pubblico è vietato, senza averne ottenuta l'autorizzazione del Municipio, fare qualsiasi lavoro che possa riuscire d'incomodo o pericolo ai passanti; così pure l'espone sulle porte dei negozi o sui banchi di posteggio oggetti che possano recar molestie ai passanti. I venditori autorizzati al posteggio dovranno tener puliti i loro banchi ed il suolo sottostante o vicino agli stessi e dovranno giornalmente al cessar del posteggio asportare tutte le materie di rifiuto e pulire il suolo prima occupato: i venditori di cocomeri (angurie) o meloni dovranno provvedere perché le bucce vengano dai compratori riposte in appositi cesti da tenersi accanto al banco di vendita.

## **Articolo 15**

I venditori al minuto di effetti di prima necessità, anche ambulanti, non possono rifiutarsi di vendere la merce al pubblico.

## **Articolo 16**

Dopo le ore 22, fino alle 7 ant. è proibito qualunque rumore che possa recar grave disturbo, sia ch'esso venga fatto in luogo pubblico o privato, derivante dall'esercizio di professionisti o mestieri rumorosi o incomodi, sia che provenga da persone, strumenti musicali od altri oggetti qualsiasi. (Art. 36 L. P. S. ed art. 659 cod. pen.)

## **Articolo 17**

È proibito transitare per città con carri o camion troppo carichi per quali possa sussistere pericolo di rovesciamento o dai quali possa cadere qualche oggetto con pericolo per i passanti: trasporti di pietra, sassi e ghiaccio, dovranno esser particolarmente assicurati.

## **Articolo 18**

È vietato trasportare vitelli e altri animali sovrapposti l'uno all'altro, o colle zampe legate, o con la testa penzoloni. I veicoli all'uso devono essere muniti di opportuni ripari all'ingiro, dell'altezza di m. 0,90. È vietato lo scarico degli animali sul suolo, mediante getto.

I tori condotti al mercato o transitanti per le vie, dovranno essere muniti della così detta "balza" e condotti a mano da due persone adulte.

Gli animali bovini, quando percorrono la città, dovranno essere condotti da persone adulte, e debitamente assicurati con robusta fune.

Gli animali equini non attaccati a veicoli o non montati, devono essere condotti a mano, a fune o briglia corta, da persone adulte, che stiano vicine alla , testa dell'animale.

Le mandrie di animali di qualunque specie circolanti sulle strade, devono essere guidate da un numero sufficiente di conduttori e regolate, in modo da non impedire la libera circolazione, ed è vietato fermarle sulle strade, sì di giorno che di notte; in ogni modo nel passaggio per città deve venir evitato il centro.

## **Articolo 19**

Le vetture, i carri, le carrette e simili veicoli devono essere caricati in modo da non offendere o danneggiare le persone o le case a cui passano vicino.

Nel percorrere la città di notte tempo, le vetture od altri veicoli devono essere muniti di fanale acceso.

## **Articolo 20**

Nell'interno dell'abitato i carri muniti di molle e le carrozze potranno esser condotti al

piccolo trotto; carri senza molle con carichi pesanti o voluminosi dovranno essere condotti al passo; qualsiasi animale o veicolo però dovrà rallentare alle svolte o ai crocicchi.

## **Articolo 21**

Per le vetture pubbliche vale, per quanto non è detto nei precedenti Articoli, lo speciale Regolamento (Allegato. N. 1).

## **Articolo 22**

Quando transitano per le vie della città i carri dei pompieri dando il segnale d'allarme e le vetture tramviarie, tutti i veicoli dovranno subito ritrarsi verso il marciapiede, in modo da lasciar libero il passo ai carri o vetture anzidette. Dovranno pure lasciar immediatamente libero il passo, i pedoni, i Corpi militari in marcia, le processioni, i funerali e simili, che si trovino sulla via per corsa dai pompieri o dalle vetture tramviarie.

## **Articolo 23**

I conduttori devono fermare i loro veicoli ogni qual volta s'incontrano nel passaggio di convogli funebri, cortei, processioni, file di truppe, squadre di scolari e simili, od altrimenti esista agglomeramento di persone o di veicoli.

## **Articolo 24**

È vietato il transito per le vie interne del Comune di qualsiasi carro o veicolo non avente destinazione entro l'agglomerato cittadino, eccetto le sole carrozze per il trasporto di persone.

Detti carri o veicoli dovranno percorrere esclusivamente le vie di circonvallazione.

Quelli destinati ad un punto interno della città, dovranno entrarvi ed uscirne dal luogo più vicino.

Per il passaggio dei camion nell'interno della città valgono le seguenti disposizioni:

a) se provenienti da S. Ilario: Via dei Giardini, Corso Rosmini, Via Fontana, Borgo Garibaldi, Via Dante;

b) se provenienti da Mori o Lizzana: la medesima via a ritroso;

c) se provenienti da Via Vicenza: Via 2 Novembre ed indi Via Dante, Via Benacense o Focolari;

oppure: Piazza Podestà, nuova via dietro il Municipio, Lungo Leno destro ed indi Via Dante per Corso Rosmini o per Via 2 Novembre o Benacense o Fogolari.

La stessa via deve valere per gli autocarri che si recano in Vallarsa.

d) se provenienti da Viale Schio: Via 2 Novembre ed indi Via Dante ecc. oppure: Via Fogolari o Benacense. La stessa via vale per chi si reca sul Viale Schio;

e) se provenienti da Sacco: Via della Stazione, Corso Rosmini. Via Fontana ecc.

f) se provenienti da Noriglio: Viale della Stazione, Corso Rosmini, Via Fontana o viceversa, oppure: Corso Rosmini, Via Giardini ecc.

Autocarri che si recano in città dovranno raggiungere il luogo di destinazione nell'interno della città per la via più breve, partendo dal tracciato dei transiti di cui ad *a, b, c, d, c, f.*

Così pure autocarri che partono dalla città devono, evitando le vie più interne, recarsi per la via più breve sul tracciato di transito.

La velocità degli autoveicoli nell'interno dell'abitato viene fissata a 15 km. all'ora, ai sensi dell'art. 92 del R. D. 12 Dicembre 1923, N. 3043.

## **Articolo 25**

È in facoltà della Giunta Municipale di vietare, in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente, il transito per vie, piazze ed altri luoghi di pubblico passaggio, quando ciò creda opportuno per ragioni di sicurezza od altro.

In caso d'urgenza tale facoltà spetterà al Sindaco.

## **Articolo 26**

Ai sensi dell'Art. 23 del R. D. 12 Dicembre 1923 N. 3043, è proibito il transito con veicoli d' ogni specie:

1. Per la Via Stoppani in direzione del Corso Rosmini;
2. Per Via Conciatori - nel tratto fra la Chiesa di S. Carlo e il canale di S. Giorgio (casa Masotti), escluse le biciclette;
3. Per via Manzoni, nel tratto fra la entrata principale alla Caserma delle Salesiane e l'Orfanotrofio maschile, fino al punto ove la strada s'allarga, escluse le biciclette;
4. Per la Via dei Portici. Gli abitanti delle case prospettanti detta via avranno però il diritto di transito con veicoli alla casa da loro abitata ed a tal uopo i pilastrini di ferro, collocati ai lati estremi della strada per la chiusura, verranno muniti di chiave.

È inoltre vietato il transito ai veicoli d'ogni specie, attraverso la Piazza del Mercato, fra le 6 e le 11 ant. lasciando libero il passaggio da Piazza Erbe verso Piazza D. Chiesa, e nei giorni del Mercato settimanale, per la durata di esso resta chiusa pure la Piazza D. Chiesa e il tratto di Via Tartarotti all'imboccatura di Piazza Erbe fino al Palazzo Todeschi, la Via Mercerie e la Via del Suffragi Q fra le case Pizzini e Lindegg.

La Via Castelbarco resta chiusa al transito degli autocarri.

È permesso il transito ai velocipedi sul marciapiede interno di destra confinante con la strada erariale del Corso Trento in direzione di S. Ilario.

A eventuali modifiche al presente articolo, che si rendessero necessarie per contingibili ragioni di carattere di polizia locale, potrà provvedere il Podestà con ordinanza propria. (Delibera podestarile 6 maggio 1929 N.720/3, V.).

## **Articolo 27**

I conducenti di qualsiasi veicolo sono obbligati a fermarsi dietro semplice cenno od invito degli organi pubblici.

## **Articolo 28**

È proibito, sotto pena d'ammenda:

- a) di far schioccare la frusta;
- b) mettere in prova motocicli od autoveicoli sulle vie o piazze della città anche per brevissimo tempo o marciare nell'interno della città con lo scappamento aperto;
- c) spargere o versare acque impure sulle pubbliche vie o piazze e in altri luoghi pubblici;
- d) spandere lordure od urinare sulle vie o in qualsiasi altro luogo pubblico, fuori degli orinatori a ciò destinati;
- e) vuotare i pozzi neri senza attenersi alle disposizioni dello speciale "Regolamento per la vuotatura pozzi neri" (allegato N. 2).

## **Articolo 29**

Senza uno speciale permesso del Municipio sono proibiti nelle piazze, vie, nei

pubblici passeggi in città o nelle adiacenze della medesima, ed in qualunque sito pubblico, i giochi della palla, del pallone, delle bocce, od altri giochi pericolosi od incomodi ai passeggeri, come pure tutti quei sollazzi che possano turbare la pubblica tranquillità ed offendere la sicurezza personale dei cittadini. È pure vietato sulle piazze e vie pubbliche il giocare "ai soldi".

### **Articolo 30**

È vietato nei luoghi pubblici lanciare pietre, palle di neve, od altri oggetti atti ad offendere, e così pure fare sdrucchioli sul ghiaccio.

### **Articolo 31**

È proibito a chiunque lasciare di nottetempo sulla pubblica via carri di qualunque specie (carichi o scarichi) legnami o materiali senza averne ottenuto il permesso dal Municipio, permesso che verrà accordato solo in casi di necessità od ove si tratti di materiali di fabbrica depositati sul luogo dove avviene la costruzione: in tal caso si deve apporre - per segnalare l'ingombro - un corrispondente numero di fanali.

Altrettanto vale per scavi, ponti, recinti per difendere le costruzioni: questi non possono venir eseguiti senza il permesso e devono esser segnalati con fanali.

E' pure vietato d'ingombrare le strade con carri oltre il tempo strettamente necessario al carico e scarico della merce. In ogni modo è proibito fermarsi in parti strette delle vie in modo da ostacolare la circolazione normale di veicoli e persone.

### **Articolo 32**

È vietato gettare dalle finestre o da altri siti sulle pubbliche vie o sui tetti, sia di giorno che di notte, acque, immondizie, spazzature e qualunque altra cosa che possa recar danno od incomodo ai passeggeri: come pure lasciar sgocciolare acqua od altro nell'innaffiamento dei fiori o per altra causa.

### **Articolo 33**

È vietato di tenere sui prospetti dei terrazzi, poggioli e finestre, nelle nicchie e nelle altre parti esterne di case, edifici e muri attinenti a luoghi aperti al pubblico, insegne, casse, vasi od altri oggetti che non siano tenuti od assicurati in modo che resti impossibile lo smovimento accidentale dei medesimi.

### **Articolo 34**

È vietato appendere oggetti sudici, biancheria, tappeti od altro, batterli od esporli ad asciugare ai balconi delle finestre od altri siti soprastanti o attigui alle pubbliche vie.

### **Articoli 35**

Per la scopatura e sgombero della neve vale lo speciale regolamento (Allegato N. 3).

### **Articolo 36**

I proprietari ed amministratori delle case sono obbligati a riattare i canali che conducono le acque pluviali dai tetti verso la pubblica via, tostochè per vetustà od altro quei canali siansi bucati o altrimenti guasti in modo che in tempo di pioggia, o allo sciogliersi delle nevi, lascino scolare l'acqua sulla pubblica via con danno ed incomodo dei passeggeri.

Non prestandosi essi all'adempimento di tale obbligo dopo l'intimazione fattane dall'Autorità municipale, la riattazione verrà fatta d'ufficio a loro spese, salva l'applicazione

dell'incorsa penalità.

### **Articolo 37**

Durante i lavori di riparazione dei tetti, come di qualunque altra riparazione alle facciate esterne di fabbricati, devono collocarsi e mantenersi, a cura e responsabilità del proprietario, due larghe travi od assi appoggiate al muro sulle due estremità per l'estensione della casa.

Lo stesso deve farsi nel caso di scarico di legna od altro nelle cantine prospicienti la strada per avvertire del pericolo i passeggeri.

### **Articolo 38**

Le buche di letame od altri simili serbatoi, non possono stabilirsi nell'interno della casa in quanto ciò non sia ammissibile in base allo speciale regolamento d'igiene.

### **Articolo 39**

È proibito tener in casa animali - anche domestici - che rechino incomodo, disturbo o danno al vicinato: è pure proibito tenere a guardia delle case cani liberi che possano recar danno ai passanti.

### **Articolo 40**

Per quanto concerne la detenzione di cani nei riguardi tributari, si fa richiamo allo speciale regolamento tassa cani.

### **Articolo 41**

È vietato in luogo pubblico qualsiasi atto contrario alla nettezza, al decoro ed alla decenza.

### **Articolo 42**

È assolutamente proibito il nuotare o prender bagni nelle acque del Leno o dell'Adige e nelle acque pubbliche stagnanti.

### **Articolo 43**

E' vietato in luogo pubblico, lavorare pietre, marmi, metalli, o comunque valersi del fuoco o di materie incandescenti, senza gli opportuni ripari che impediscano il diffondersi delle schegge o delle scintille.

Uguali cautele devono usarsi nei negozi aperti verso lo spazio pubblico, nei quali tali lavori si eseguono.

### **Articolo 44**

Nessuna impalcatura costruita sul suolo pubblico o privato per feste pubbliche, spettacoli, giochi o rappresentazioni può essere usata, senza avere chiesto 48 ore prima in iscritto ed ottenuto il nullaosta del Sindaco, risultante da analogo certificato. A tale uopo, l'Autorità Comunale farà, eseguire opportuna ispezione tecnica.

### **Articolo 45**

In ogni luogo di spettacolo o di festa pubblica deve darsi libero accesso gratuito agli agenti comunali comandati di servizio di vigilanza.

## **Articolo 46**

È vietato a chiunque il mendicare in città.

È vietata la vendita di canzonette, delle cosiddette "pianete", pronostici e simili e l'esibizione di spettacoli ambulanti (anche con animali ammaestrati).

Solo in casi speciali potrà venir concessa dal Sindaco licenza analoga per suonatori d'organetto e simili.

## **Articolo 47**

È vietato gettar immondizie, ghiaia o qualsiasi altro materiale di rifiuto nel letto del Leno o nelle roggie. È pure vietato depositare tali rifiuti lungo gli argini del Leno e dell'Adige (anche in Borgo Sacco lungo le banchine dell'Adige nel tratto fra la Moia ed il vecchio Macello, essi potranno venir depositati solo nei luoghi a ciò destinati dalla Sezione Tecnica del Municipio.

## **Articolo 48**

Per quanto non viene disposto specificatamente da questo Regolamento, si fa richiamo al R.D. 12 dicembre 1923 N. 3043, concernente le norme disciplinate la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, che si intende qui riportare.

# **III. Mercati e annona**

## **Articolo 49**

Il mercato settimanale e così pure il mercato del bestiame sono regolati al presente da apposito regolamento, il primo riportato in calce al presente (Allegato N. 4), il secondo nello speciale Regolamento d'Igiene.

## **Articolo 50**

La vendita di generi ed i posteggi in Piazza Erbe e Piazza Mercato sono pure regolati da speciale regolamento (Allegato N. 5).

## **Articolo 51**

In occasione di mercati o fiere straordinarie l'Autorità Municipale potrà emettere speciali disposizioni per vietare in singoli luoghi il passaggio di veicoli.

## **Articolo 52**

Per la vendita al minuto di generi di prima necessità l'autorità municipale potrà in qualunque momento, dettare norme per le mete e i calmieri dei generi di prima necessità, quando le circostanze locali o le consuetudini ne giustificano l'opportunità.

Potrà pure venir imposto l'obbligo di esporre con la merce cartellini speciali che indichino il prezzo.

# **IV. Industrie**

## **Articolo 53**

Chiunque vuole imprendere entro il civico territorio l'esercizio di un'arte od industria

qualsiasi, compresa la vendita di merci di qualunque genere, è obbligato (oltre all'adempire a tutte le prescrizioni imposte dalle leggi generali dello Stato e riservata naturalmente la competenza dell'Autorità di P. S. per la concessione di licenze di pubblici esercizi o di altri mestieri o professioni prescritte dalla Legge di P. S.) a presentare all'Ufficio municipale regolare notifica scritta almeno 24 ore prima di iniziare la sua attività. La notifica deve contenere nome e cognome, paternità, luogo e data della nascita di chi esercita l'industria, località (via e numero di casa) dove l'industria verrà esercitata, genere dell'esercizio dev'essere precisato esattamente il mestiere esercitato rispettivamente gli articoli, che vengono messi in vendita o tenuti in deposito).

Analogamente a quanto prescrive l'Art. 53 L. P. S. per gli esercizi privati, non è permesso anche l'esercizio di altre industrie, rispettivamente l'apertura di negozi, da parte di persone che non possono obbligarsi validamente a termini del Codice Civile o di Commercio.

### **Articolo 54**

Quando si tratti di vendita di generi alimentari l'esercizio non può venir aperto se non dopo che l'autorità municipale abbia dichiarati ammissibili i locali dal punto di vista igienico-sanitario.

Per qualsiasi esercizio però il Municipio può in qualunque momento far visitare i locali dai propri organi per accertarsi che non vi esistano inconvenienti sanitari o che non siano violate altre disposizioni dei regolamenti comunali (in special modo del regolamento d'igiene).

In caso di trasloco di un negozio l'esercente è obbligato a farne pervenire in iscritto all'annuncio al Municipio almeno otto giorni prima, riservata la competenza dell' Autorità di P. S. per il trasloco di negozi vincolati per legge ad una sua licenza.

### **Articolo 55**

Per industrie in cui si usino macchine azionate da motori o dall'acqua, oppure industrie che per la loro natura possano recar danno o molestia al vicinato, per il loro rumore, odori o pericoli d'incendio ecc., deve venir prodotta al Municipio almeno 14 giorni prima dell'inizio dei lavori e cioè dell'erezione per impianti nuovi, e prima di apportare modificazioni a quelli sussistenti, una domanda d'approvazione dei locali a cui sia allegato un regolare piano in doppio con l'indicazione di tutte le macchine. Il Municipio provvederà a far eseguire a spese dell'interessato un regolare sopralluogo a mezzo dei periti tecnici d'ufficio oppure farà intervenire detti periti al sopralluogo eventualmente indetto dall'autorità industriale di P. S.

### **Articolo 56**

È in facoltà del Municipio di proibire l'impianto di determinati esercizi quando essi devano ritenersi non rispondenti al decoro od alle condizioni del luogo oppure dannosi o troppo molesti al vicinato o non conformi ai regolamenti di igiene e di edilizia, come anche di fissare le modalità per l' esercizio.

In caso di reclamo da parte dell'esercente interessato verrà indetto regolare sopralluogo a cui verranno invitati i confinanti: in seguito a tale sopralluogo il Municipio detterà eventualmente le speciali condizioni alle quali potrà venire consentita l'attivazione dell'industria. (Legge P. S. Art. 32, Il cap.)

### **Articolo 57**

Tutti i negozi devono tenersi in condizioni ineccepibili dal lato sanitario; le imposte e vetrine, dovranno sempre mantenersi in buone condizioni e pulite: non si potranno applicare tende all'esterno sporgenti sul suo pubblico senza l'autorizzazione del Municipio.

D'estate i generi alimentari soggetti a deperimento devono venir coperti con un velo o protetti in altro modo conveniente dalle mosche. .Tutte le merci che possono facilmente imbrattare i passanti (lardo, carni, carbone ecc.) e così pure quelle da cui emanano odori forti o nauseanti, devono sempre tenersi nell'interno delle botteghe.

È fatto obbligo a tutti gli ambulanti che posteggiano di esporre un cartello con caratteri a stampa dell'altezza minima di cm. 8 col nome del titolare della Licenza e con l'indicazione del Comune che ha rilasciato la Licenza stessa.

I venditori ambulanti di generi alimentari dovranno essere in possesso del tesserino sanitario di cui all'articolo 262 del Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265.

In mancanza di tale tesserino potranno esercitare nell'ambito del Comune la vendita ambulante.

I detti venditori dovranno dotare i loro banchi di idonei ripari in modo da impedire che la merce sia a diretta portata del pubblico o possa venir inquinata o infetta dalla polvere o dalle mosche; la merce dovrà pure essere tenuta a conveniente altezza da terra. I venditori dovranno attenersi alle prescrizioni particolari che in materia darà l'Ufficiale Sanitario.

La vendita ambulante del formaggio è consentita: ogni forma di formaggio, esposta dovrà recare un cartellino indicante la denominazione del formaggio in conformità alla tabella allegata alla Legge 2 febbraio 1939 m. 396.

Il contenuto in percentuale di grasso dovrà corrispondere al minimo precisato per ogni tipo della predetta tabella.

È comunque vietata la vendita ambulante ed anche la vendita a dettaglianti di generi alimentari che siano stati trasportati in automezzi non ermeticamente chiusi, quando tali generi non siano imballati in confezioni originali e non siano comunque protetti dalla polvere o da altre cause di insudiciamento. (Delibera comunale n. 61 del 6 marzo 1956).

### **Articolo 58**

Ogni negozio, fabbrica, manifattura deve portare all'esterno una corrispondente insegna che deve contenere almeno il nome e cognome del proprietario dell'azienda (eventualmente per Società commerciali la "ragione sociale").

Prima di applicare o far dipingere l'insegna sul muro, rispettivamente prima di fare eventuali cambiamenti ad insegne o tabelle esistenti, dovrà venir prodotta al Municipio regolare domanda d'approvazione accompagnata da uno schizzo con il testo dell'insegna e l'indicazione delle dimensioni e dei colori.

Il Municipio potrà proibire o far modificare insegne non corrispondenti anche se già esistenti.

### **Articolo 59**

Per i negozi, laboratori, stabilimenti industriali e simili vale la regola che durante le ore di notte debba venir evitato qualsiasi rumore che comunque possa riuscire molesto.

Resta in facoltà della Giunta Municipale di regolarne l'orario, sia per categorie intere di esercizi, sia per officine singole.

### **Articolo 60**

Resta in facoltà della Giunta Municipale di poter ordinare che la vendita del pane e paste dolci non possa effettuarsi cumulativamente con altri fatta eccezione delle farine e paste alimentari.

### **Articolo 61**

Non è permesso di posteggiare in città ai commercianti girovaghi ambulanti di

qualsiasi genere, anche se muniti di autorizzazioni valevoli per altri luoghi rilasciate da qualsiasi ufficio.

Eccezioni potranno venir concesse dal Municipio in seguito a domanda dei singoli interessati (per esempio: per vendita gelati, palloncini ecc.). In simili casi verrà rilasciato un permesso speciale in iscritto.

### **Articolo 62**

È vietato ai venditori di cui al precedente articolo:

- a) vendere generi differenti da quelli indicati nel permesso municipale;
- b) trattenersi in prossimità di Istituti pubblici d'istruzione, recando ad essi disturbo;
- c) gridare smodatamente o in modo importuno i prezzi e le qualità dei generi offerti in vendita;
- d) esercitare la vendita sotto forma di lotteria o di altro gioco qualsiasi;
- e) gettare sul suolo pubblico residui di generi messi in vendita.

### **Articolo 63**

I suonatori d'organetto o d'altri strumenti, i saltimbanchi, ciarlatani, prestigiatori, cantanti, declamatori, funamboli e simili non possono esercitare il loro mestiere senza aver presentata la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e senza aver riportato il nullaosta del Sindaco, che verrà però solo dato in casi eccezionali. In nessun caso potranno occupare i marciapiedi, o collocarsi in modo da impedire la libera circolazione.

È in facoltà della Giunta Comunale di vietare l'esercizio di tali mestieri in determinate località.

Potrà parimenti, ed ovunque, essere vietato dagli agenti comunali, per circostanze speciali.

### **Articolo 64**

È proibito tenere magazzini di stracci od ossa in città. Si considera magazzino il luogo ove ne sia raccolta una quantità maggiore di cento chilogrammi.

I cencioli dovranno tenere in casse ben chiuse gli stracci che vanno raccogliendo e far conoscere all'Autorità municipale i luoghi dove li serbano.

I cenci non potranno né caricarsi, né trasportarsi per la città se non in involucri ben chiusi.

### **Articolo 65**

Il servizio dei fattorini pubblici è regolato da speciale Regolamento (Allegato N. 6). Il Municipio può in qualunque momento imporre ai fattorini la loro riunione in un Istituto speciale.

### **Articolo 66**

In nessun negozio, officina o stabilimento industriale potranno venir assunti operai o commessi se non sono muniti di libretto di lavoro (V. art. 78 L. P. S.).

## **V. Affissioni**

### **Articolo 67**

Non sarà permesso di affiggere avvisi stampati o scritti qualsiasi all'infuori degli atti giudiziari, se non nei luoghi che verranno destinati dal Municipio; le affissioni sono fatte esclusivamente dal Municipio, oppure dall'appaltatore quando l'esercizio delle Affissioni sia appaltato, riservati gli attributi di competenza dell'Autorità di P. S. di cui all'art. 65 L. P. S.

### **Articolo 68**

Sotto la denominazione di affissioni, si comprendono non solo i manifesti stampati, litografati o manoscritti che vengono comunemente apposti sui quadri di pubblicità, ma ancora le iscrizioni, gli emblemi, i quadri, le tabelle mobili, i cartelli, gli stendardi e altri oggetti di qualsiasi forma o genere che servono alla pubblicità od alla reclame permanente o temporanea, e che, qualunque sia la loro posizione, sono esposti al pubblico, in quanto non siano soggetti alla tassa sulle insegne.

### **Articolo 69**

Sono eccettuati da questa disposizione:

- a) gli avvisi ed, altri manifesti in materia elettorale pel periodo di elezioni politiche e amministrative, i quali negli ultimi 8 giorni potranno essere affissi ovunque, fatta eccezione delle tabelle destinate alla pubblicità;
- b) gli atti giudiziari;
- c) gli avvisi, cartelli ecc., esposti nelle vetrine dei negozi, ma però indicanti la merce che si vende nel negozio medesimo, e gli avvisi di carattere sacro che vengono esposti su edifici che servono al Culto.

### **Articolo 70**

I progetti, e i disegni dei quadri destinati alle affissioni dei manifesti dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 71**

La reclame permanente eseguita su tavole, tele e lamiere potrà essere collocata al di fuori dei quadri destinati alla pubblicità, mentre tutta l'altra pubblicità dovrà essere fatta nei quadri stabiliti.

### **Articolo 72**

L'importo delle affissioni giornaliere e della pubblicità in abbonamento dovrà essere pagato anticipatamente in base alla tariffa in vigore approvata dalla Giunta Municipale.

### **Articolo 73**

L'esazione degli importi della tariffa sarà fatta dagli agenti comunali, oppure dall'appaltatore, se il servizio è appaltato, in conformità al Regolamento speciale.

## **VI. Acque e polizia rurale**

### **Articolo 74**

I diritti d'irrigazione ed i diritti d'uso delle acque delle rogge a scopo industriale sono regolati dagli statuti dei Consorzi delle rogge e dei Consorzi irrigatori.

### **Articolo 75**

Non è lecito fare canali, acquedotti ed altre opere interne ed esterne, usurpative od impeditive al libero e completo corso delle acque pubbliche, scorrenti sul suolo e nel sottosuolo della città.

Nei pubblici lavatoi fatta eccezione delle rogge non è lecito lavare oggetti o materie all'infuori di panni e biancheria per uso domestico.

È proibito immettere, gettare nei corsi d'acqua scorrenti nel perimetro della città, pietre, rottami, animali, terra. ecc.

### **Articolo 76**

Nel periodo dal 1 Luglio al 15 Ottobre è vietato in Borgo Sacco - tranne che per i proprietari dei terreni situati nella zona e per i loro dipendenti - il transito nelle strade di campagna in località "al Cimitero, alla Volta e Lungariva".

### **Articolo 77**

È proibito il far pascolare bestiame sulle strade, giardini e altre aree pubbliche.

### **Articolo 78**

L'autorità municipale potrà prescrivere il tempo od i modi con cui i proprietari od affittuali di stabili debbono provvedere alla distruzione di insetti ed animali nocivi all'agricoltura od agli alberi.

### **Articolo 79**

Durante la stagione dei bachi da seta è proibito lo spargere cessino, o l'estrarre cessino in prossimità delle abitazioni nei sobborghi.

### **Articolo 80**

Allo scopo di evitare incendi è proibito fumare e accender fuochi dal 15 settembre al 31 aprile d'ogni anno, tanto nei boschi comunali di Vallunga, Bertolda, e Laste, come pure nei boschi privati siti nella località Vallunga ed a mezzogiorno del Leno, cioè alle Porte, alle Laste e alla Madonna del Monte. I boschi comunali alle Laste e alla Bertolda sono in bando e quindi chiusi all'accesso del pubblico.

## **VII. Disposizioni relative agli incendi**

### **a) Disposizioni generali**

#### **Articoli 81**

Tutti i camini o condotti del fumo devono in via ordinaria essere spazzati una volta almeno ogni sei mesi, quando servono ad uso semplicemente domestico, ed ogni tre mesi,

quando servono per la cucina di alberghi od osterie ed in generale a stabilimenti nei quali l'azione del fumo sia continuata ed attiva.

Per l'esatto adempimento di questa prescrizione, oltre agli inquilini ed agli esercenti sono direttamente responsabili i locatari e sublocatari delle case.

### **Articolo 82**

Niuno può esercitare il mestiere di spazzacamino in città, senza prima aver ottenuto il nullaosta dall'Autorità municipale. Per lo spazzacamino è prescritta l'incensuratezza e la prova d'idoneità professionale.

### **Articolo 83**

Le canne e i tubi da camino, stufa, forno ecc., fatta eccezione di quelli del gas combustibile, debbono elevarsi almeno un metro sopra il tetto della casa da cui sorgono o contro cui sono appoggiati. A seconda dell'importanza del camino, forno, ecc. e delle condizioni locali, potranno prescriversi altezze maggiori.

Quando essi esalino vapori acidi o nocivi o fuliggine molesta, le canne ed i tubi dovranno sempre elevarsi ad altezze quali saranno richieste dalle esigenze della igiene pubblica.

Qualora poi i focolari e i predetti tubi siano addossati o aderenti a pareti di locali in cui si custodiscano combustibili o materie di facile accensione, devono essere costruiti con mattoni in piano, e seconda parete a coltello, lasciando una camera d'aria di dieci centimetri e, ove ne sia il caso, il proprietario del locale contermine, in cui stanno custoditi detti combustibili e materie, deve tollerare che dalla sua parte sia collocato l'opportuno riparo.

Le dette canne o tubi non possono essere appoggiate a pareti di legno o di materiale combustibile, o in cui entrino materiali di tale natura, ma devono distarne almeno venti centimetri.

Parimenti, e nello stesso modo, dovranno distare almeno venti centimetri dai travi del tetto dei solai, ed in genere dalle travature ed armature di legno.

I tubi conduttori di calore o fumo che attraversano un solaio devono essere costruiti con materiale incombustibile ed isolati dalle pareti combustibili.

I loro sbocchi dovranno essere lontani non meno di quattro metri dalle finestre degli edifici circostanti.

### **Articolo 84**

I fumaioli di officine, forni o stabilimenti industriali dovranno a-vere una camera di deposito della fuliggine, od altri mezzi per impedire il diffondersi di materie pericolose od incommode ai vicini. Potrà inoltre essere imposta l'applicazione di para fulmine.

### **Articolo 85**

La Giunta Municipale potrà in casi di pericolo evidente e grave pericolo di incendio, obbligare i proprietari di case, fabbricati e botteghe, ad eseguire tutte quelle opere di riforma dei loro edifici, che saranno riconosciute necessarie per rimuovere detto pericolo.

### **Articolo 86**

È vietato di trasportar fuoco da un luogo all'altro senza gli utensili atti ad impedirne la dispersione; di gettare ed abbandonare in qualsiasi luogo pubblico o privato zolfanelli, sigari accesi, brage, carte ed altre materie in istato di combustione; tali materie devonsi distruggere in modo che non possano per qualsiasi evento riuscire pericolose alla pubblica sicurezza; è pure vietato di entrare con lume scoperto, con pipa o sigaro accesi in una stalla,

in un granaio, in ripostigli di legna, carbone, paglia, fieno, o di altri oggetti facili a prender fuoco.

### **Articolo 87**

Non si può usare combustibile che spanda esalazioni nocive e moleste.

### **Articolo 88**

Rimangono ferme le disposizioni dei regolamenti comunali edilizio e sulla igiene del suolo e dell'abitato. È di competenza della Giunta Comunale, l'impartire il nullaosta per attivare forni e fucine.

### **Articolo 89**

In caso d'incendio tutti coloro che si trovano sul luogo del medesimo devono adoperarsi per l'estinzione di esso secondo gli ordini dell'Autorità.

### **Articolo 90**

Gli organi del Municipio - eventualmente previo accordo con l'Autorità di P. S. - potranno prendere sul luogo dell'incendio le disposizioni d'urgenza ritenute necessarie nel pubblico interesse.

L'esecuzione tecnica dello spegnimento degli incendi spetta al Comandante dei Pompieri.

### **Articolo 91**

Coloro la cui proprietà fu attaccata dal fuoco ed hanno tratto un vantaggio reale dal funzionamento del servizio del Corpo Municipale dei Pompieri, possono venir chiamati a rimborsare le spese di estinzione, nei termini di legge.

## ***b) Disposizioni speciali per depositi e spacci di materie infiammabili***

### **Articolo 92**

Nessuno può tenere deposito o negozio di sostanze che per il loro potere di combustione, infiammabilità od esplosione siano ritenute pericolose, senza avere ottenuto licenza dalla Giunta Municipale, o dall'Autorità di P. S. ove la legge lo richiede.

Tali depositi e negozi sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità comunale, e vincolati all'osservanza delle norme portate dallo speciale Regolamento governativo e dalle eventuali ulteriori prescrizioni sia generali che speciali per il caso singolo, che l'amministrazione comunale o l'Autorità di P. S. crederà di dover impartire a tutela della pubblica incolumità.

## **Regolamento sull'esercizio delle vetture pubbliche a cavalli e tariffa di servizio per Rovereto.**

Il servizio delle vetture pubbliche è posto sotto la sorveglianza del Municipio, a mente del seguente Regolamento, con l'annessa Tariffa.

### ***I. Disposizioni Generali***

§ 1. - Il regolamento ha vigore in tutto il raggio comunale della Città di Rovereto.

§ 2. - Chiunque aspira all'esercizio dell'industria delle vetture da nolo dovrà chiedere ed ottenere la concessione dell'Autorità municipale, comprovando di possedere le qualifiche volute dalla legge. - Anche gli albergatori che tengono vetture-omnibus ad uso dei loro alberghi, devono essere muniti di regolare concessione ed uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

§ 3. - Il Municipio stabilirà i luoghi nei quali le vetture devono essere la permanente disposizione del pubblico.

§ 4. - Il Municipio terrà in evidenza il numero delle vetture da nolo.

§ 5. - Il Municipio farà esaminare le vetture ed i cavalli destinati al servizio del pubblico (§ 7).

Quelle vetture e quei cavalli che non corrispondessero, non si potranno adoperare per tale servizio.

§ 6. - Il Municipio esaminerà il personale addetto all'esercizio e rilascerà le attestazioni comprovanti la idoneità (§ 7). È pure obbligo del Municipio di far controllare dai suoi organi vetture e cavalli, nonché di sorvegliare che siano decentemente vestiti i conduttori delle vetture e che vengano in generale osservate le disposizioni di questo regolamento.

Il Municipio porterà a conoscenza dell'Autorità giudiziaria eventuali contravvenzioni non conciliate ai sensi della legge Comunale e Provinciale.

§ 7. - Per un cocchiere di vetture pubbliche richiedonsi le seguenti qualifiche:

- a) età anni 18 compiuti; in casi speciali potrà essere ridotta ai 16 anni;
- b) perfetta conoscenza della città e del circondario;
- c) condotta incensurata;
- d) abilità nel guidare;
- e) saper leggere e scrivere in lingua italiana.

Il Municipio riconosciuto il cocchiere abile al servizio, gli rilascia una attestazione (certificato d'ammissione) che egli dovrà sempre tener seco ed esibire a qualsiasi richiesta agli organi di sorveglianza.

## ***II Arredamento della vettura ecc.***

§ 8. - La vettura deve essere sempre decente, pulita, di costruzione forte e comoda, e mantenuta in uno stato da escludere ogni pericolo dei passeggeri.

Ogni vettura deve essere munita di due lanterne e di un freno sicuro.

L'esame delle vetture seguirà almeno una volta all'anno, a mezzo di apposita commissione composta:

1. di un rappresentante del Municipio;
2. di un perito carrozziere;
3. di un rappresentante della Società di Rovereto per il Concorso dei forestieri e del Circolo Commerciale ed Industriale di Rovereto;
4. del Veterinario civico.

Appena dopo seguito l'esame con esito soddisfacente verrà in scritto nel rispettivo registro il numero della vettura.

Il numero dovrà essere applicato in modo visibile ai lati ed a tergo della vettura o sui vetri dei fanali.

I cavalli devono essere sani e robusti, e devono venir tenuti puliti.

I finimenti devono pure essere decenti e sempre in buono stato.

§ 9. - In ogni vettura devesi trovare in punto visibile per il passeggero la tariffa, vidimata dal Municipio.

Il cocchiere deve sempre avere seco una somma di moneta spicciola sufficiente.

Ogni cocchiere deve essere munito di un orologio regolato con l'ora della ferrovia.

## ***III. Doveri del Concessionario.***

§ 10. - Il concessionario ha da curare e sorvegliare assiduamente il buon funzionamento dell'esercizio, adoperando soltanto vetture esaminate e riconosciute idonee.

Non è permesso di adoperare contemporaneamente vetture col medesimo numero.

§ 11. - Come cocchieri di vetture pubbliche non dovranno essere assunte persone che non siano munite del certificato di ammissione.

È compito del Concessionario di procurare il certificato per i suoi dipendenti.

Il Concessionario deve prenotare giornalmente il numero della vettura guidata da ogni singolo cocchiere, per facilitare in caso di bisogno le ricerche dell'Autorità.

È suo dovere d'istruire il personale sulle disposizioni del Regolamento.

Dovrà annunciare entro 24 ore al Municipio ogni cocchiere che abbandona il suo servizio, restituendo il relativo certificato di ammissione.

## ***IV. Norme per l'esercizio***

§ 12. - Sui posti di ritrovo prescritti, il primo cocchiere arrivato ha diritto al primo posto.

Gli altri si metteranno in fila nell'ordine di arrivo senza invadere il marciapiede od ingombrare il transito sulla strada.

Ogni cocchiere deve stare in vicinanza della sua vettura ed alla stazione, al momento dell'arrivo dei treni, dovrà montare in cassetta.

§ 13. - Il cocchiere è obbligato ad accettare ogni corsa entro il raggio della città di Rovereto.

§ 14. - La vettura è a piena disposizione della persona che l'ha noleggiata, la quale perciò potrà farvi salire altre persone, e portar seco nella vettura qualunque oggetto di bagaglio, cioè valigie, sacchi da notte e simili, esclusi quelli di volume o peso sproporzionato alla vettura; quanto agli oggetti che per loro volume o per pericolo di lordare la vettura non possono esservi collocati nell'interno, questi dovranno essere riposti sul sedile del cocchiere.

§ 15. - Il Municipio è autorizzato ad obbligare i concessionari a tener pronte per turno un certo numero di vetture alla stazione, o in altri luoghi che saranno fissati in seguito secondo il bisogno. L'occupazione dei posti destinati dovrà seguire giusta le prescrizioni del § 12.

§ 16. - Il cocchiere deve trattare il viaggiatore con bella maniera e dare possibilmente le spiegazioni desiderate.

È obbligato a chiudere lo sportello, ed a caricare i bagagli sulla vettura.

Non è obbligato ad accettare nella vettura più di tre, in un landeaux più di cinque persone, delle quali una potrà sedere a cassetta vicino a lui.

In città non gli è permesso di fumare, quando è occupata la vettura; fuori di città potrà fumare col permesso dei viaggiatori.

Non gli è permesso di chiedere mance.

§ 17. - Discesi i viaggiatori, il cocchiere è obbligato a visitare la vettura, e restituire al proprietario eventuali oggetti dimenticati.

Nel caso che non lo potesse raggiungere dovrà depositarli al Municipio.

§ 18. - Le vetture procedono tenendo la destra. Non è permesso sorpassare altre vetture che in vie sufficientemente larghe deviando a sinistra e qualora non vengano incontro altre vetture.

È proibito di schioccare la frusta.

I cocchieri devono condurre i passeggeri alla loro meta per la via più breve, e sempre al trotto dove le strade siano piane e sgombrere.

§ 19. - I fanali delle vetture dovranno venir accesi contemporaneamente con l'illuminazione pubblica della città.

§ 20. - I Concessionari di vetture pubbliche debbono inoltre attenersi strettamente alle norme previste dagli Art. 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20,21,24,26,27 del R. Decreto 12 Dicembre 1923 N. 3043, per la circolazione entro il Comune di Rovereto, a scanso delle penalità previste negli stessi.

## ***V. Pagamento del nolo***

§ 21. - Il pagamento del nolo viene fatto in base alla tariffa vigente pro tempore.

## ***VI. Punizioni e Ricorsi***

§ 22. - Contravvenzioni al Regolamento presente verranno definite giusta l'Art. 5, Regolamento Polizia Urbana, rispettivamente secondo il R. Decreto 13 Dicembre 1923, N. 3043.

§ 23. - Sarà sempre in facoltà del Municipio di sospendere l'esercizio in confronto tanto dei proprietari che dei cocchieri delle vetture per un tempo non maggiore di

giorni 8, segnata mente :

- a) per mancanza del servizio alla ferrovia;
- b) per alterazione ai 'prezzi portati dalla tariffa;
- c) per ubriachezza in servizio.

Con speciale rigore si puniranno i concessionari che non osservano le prescrizioni riguardanti la prelevazione e la restituzione dei certificati d'ammissione.

I medesimi saranno sempre responsabili d'ogni abuso.

§ 24. - Sarà sempre in facoltà del Municipio, sentita l'Autorità di P. S. di sospendere a tempo indeterminato l'esercizio in confronto tanto dei proprietari quanto dei cocchieri delle vetture, allorquando il concessionario ammonito in iscritto e ripetuta mente, si rende colpevole di azioni per le quali si debba dubitare della sua fidejuzza.

## **TARIFFA PER VETTURE DA NOLO**

**Corse a tempo non determinato dove nella tariffa non è prevista una meta:**

	<b>Vettura ad un cavallo</b>	<b>Vettura a due cavalli</b>
a) Corsa di una mezz'ora	Lire 5.-	Lire 10.-
b) Corsa per ogni ulteriore mezz'ora o frazione di una mezz'ora	Lire 4.-	Lire 6.-
c) Corsa di una mezza giornata (4 ore)	Lire 30.-	Lire 50.-
d) Corsa di una giornata intera (8 ore)	Lire 60.-	Lire 100.-

**Corse a meta fissa:**

	<b>Vettura a un cavallo</b>		<b>Vettura a due cavalli</b>	
	<b>Andata</b>	<b>Andata e ritorno</b>	<b>Andata</b>	<b>Andata e ritorno</b>
Da Rovereto città a S. Ilario	Lire 5.-	Lire 12.-	Lire 7.-	Lire 16.-
Da Rovereto stazione a S. Ilario	Lire 6.-	Lire 14.-	Lire 8.-	Lire 18.-
Da Rovereto a Madonna d. Monte	Lire 10.-	Lire 15.-	Lire 18.-	Lire 24.-
Da Rovereto a Sacco e viceversa	Lire 5.-	Lire 8.-	Lire 10.-	Lire 15.-
Da Rovereto città a S. Biagio	Lire 7.-	Lire 12.-	Lire 12.-	Lire 18.-
Da Rovereto città (centro) alla stazione ferroviaria	Lire 5.-	Lire 8.-	Lire 8.-	Lire 14.-

Il tempo di fermata oltre un'ora, sia per le corse in città che fuori, deve venire retribuito in ragione di Lire 5.- all'ora.

Da Rovereto	Vettura ad un cavallo		Vettura a due cavalli	
	Andata	Andata e ritorno	Andata	Andata e Ritorno
1. Ala	40.-	55.-	50.-	75.-
2. Aldeno	34.-	45.-	40.-	60.-
3. Arco	50.-	70.-	70.-	100.-
4. Avio	50.-	70.-	70.-	100.-
5. Besenello	25.-	35.-	35.-	50.-
6. Calliano	16.-	24.-	25.-	45.-
7. Cei	60.-	80.-	80.-	100.-
8. Brancolino	12.-	18.-	18.-	25.-
9. Castel Beseno	30.-	45.-	40.-	60.-
10. Castel Dante	15.-	25.-	25.-	35.-
11. Castellano	50.-	65.-	65.-	90.-
12. Castel Noarna	25.-	35.-	35.-	50.-
13. Chusole	12.-	18.-	20.-	30.-
14. Folgaria	65.-	90.-	90.-	120.-
15. Isera	12.-	18.-	18.-	25.-
16. Lavarone	100.-	150.-	150.-	200.-
17. Lizzana	8.-	12.-	12.-	18.-
18. Lizzanella	6.-	10.-	10.-	15.-
19. Loppio	26.-	35.-	35.-	50.-
20. Marani d'Ala	35.-	50.-	45.-	70.-
21. Marano d'Isera	12.-	18.-	18.-	25.-
22. Marco	14.-	18.-	18.-	24.-
23. Mattarello	35.-	45.-	40.-	60.-
24. Mori	18.-	25.-	25.-	40.-
25. Nago	35.-	50.-	50.-	70.-
26. Nogaredo	12.-	18.-	18.-	25.-
27. Nomi	16.-	25.-	25.-	35.-
28. Noriglio	20.-	28.-	30.-	45.-
29. Pomarolo	12.-	18.-	20.-	30.-
30. Pederzano	25.-	35.-	35.-	50.-
31. Piazza	10.-	15.-	15.-	25.-
32. Porte	20.-	30.-	30.-	45.-
33. Ravazzone	12.-	18.-	18.-	25.-
34. Riva	50.-	70.-	70.-	100.-
35. Sacco	5.-	8.-	10.-	15.-
36. S. Colombano	15.-	25.-	25.-	35.-
37. S. Nicolò	25.-	35.-	35.-	50.-
38. S. Margherita	28.-	40.-	40.-	50.-
39. Serrada P. Folgaria	75.-	85.-	95.-	125.-
" P. Terragnolo	60.-	80.-	90.-	120.-
40. Serravalle	20.-	30.-	30.-	45.-
41. Spino	20.-	30.-	30.-	45.-
42. Trento	50.-	65.-	70.-	90.-

43. Terragnolo	40.-	55.-	60.-	80.-
44. Torbole	40.-	60.-	60.-	80.-
45. Vallarsa Parrocchia	55.-	70.-	75.-	100.-
46. Valmorbia	30.-	45.-	40.-	60.-
47. Villa Lagarina	8.-	12.-	12.-	18.-
48. Villa - Isera Sacco (giro)	26.-	-	40.-	-
49. Villa - Nomi - Calliano (giro)	35.-	-	50.-	-
50. Volano	9.-	14.-	15.-	35.-

## **Regolamento per la vuotatura dei pozzi neri**

### **Articolo 1**

Tutti i pozzi neri delle case nell'interno della città (vedi l'enumerazione delle singole vie in appendice I al presente) devono venire vuotati appena se ne presenti il bisogno nei termini e modi stabiliti da questo regolamento.

### **Articolo 2**

La vuotatura dei pozzi neri di regola dovrà farsi soltanto con l'aiuto di pompe e botti pneumatiche.

Le botti pneumatiche saranno di ferro perfettamente stagnanti, a chiusura ermetica; saranno pulite esternamente, anzi colorite ad olio in cenere uniforme. In nessun modo potranno da esse emanare moleste esalazioni.

### **Articolo 3**

Sarà concessa l'estrazione delle materie fecali dai pozzi neri secondo il vecchio sistema, solo in quei casi in cui sia stata ufficiosamente constatata la materiale impossibilità di impiegare per quest'operazione gli apparecchi pneumatici summenzionati, in quei casi cioè in cui ciò sia impedito dalla posizione dei pozzi neri, o dalla necessità di estrarre da questi quelle sostanze solide che non si possono estrarre altrimenti. Il lavoro in questi casi potrà seguire solo dopo conforme disinfezione del pozzo nero ed entro i termini fissati nell'articolo seguente.

### **Articolo 4**

Per la vuotatura dei pozzi neri si dovrà sempre conseguire il permesso del Municipio. La vuotatura dei pozzi neri cogli apparecchi pneumatici inodori potrà in generale venir fatta in qualunque ora di giorno o di notte.

Nelle vie ristrette ed interne della città (vedi appendice II) i carri cogli apparecchi, durante l'operazione, dovranno stazionare, se è possibile, nei cortili o nei sottoportici delle case, onde non offrire un soverchio ingombro della via ed un conseguente incomodo al pubblico transito. Ove ciò non sia possibile la operazione della vuotatura dovrà venir fatta di notte dalle ore 12 alle 5 antim.

Anche in questi casi però la via non potrà venir totalmente chiusa al transito.

La vuotatura col vecchio sistema, nei casi previsti dall'art. precedente, potrà farsi solo nella stagione invernale, cioè dal 1 novembre al 30 aprile e soltanto durante la notte dalle ore 12 poma alle ore 5 ant. successive. In casi straordinari, quando sia necessaria la vuotatura di un pozzo nero onde togliere un manifesto inconveniente sanitario o d'altra natura, e non si possa fare che con il vecchio sistema, potrà venir concesso di praticare l'operazione anche nella stagione estiva, cioè fra il 30 aprile ed il 31 ottobre. In questi casi rimane fissato l'orario dalle 0.30 di notte alle 4 ant.

### **Articolo 5**

Le concessioni per la vuotatura cogli apparecchi pneumatici vengono impartite dal Municipio gratuitamente; quelle per la vuotatura col vecchio sistema .di cui all'art. 3 per il periodo invernale dal 1 novembre al 30 aprile verso la tassa di Lire tre e quelle per la vuotatura col vecchio sistema e per il periodo estivo dal 30 aprile al 31 ottobre, verso la

tassa di Lire sei.

### **Articolo 6**

E' severamente proibito entrare in città e transitare con carri e botti destinate a raccogliere le materie fecali prima delle ore stabilite all'art. 4, ed è prescritto che le botti devano essere stagnanti, per evitare espandimenti di tali materie sulle pubbliche vie; si dovrà anche evitare che tali espandimenti succedano durante l'operazione di vuotatura dei pozzi neri.

### **Articolo 7**

La Giunta Municipale è autorizzata ad estendere la validità del presente Regolamento ad altre località, modificando le appendici I e II.

### ***APPENDICE I***

La città interna, per la validità del presente regolamento comprende le seguenti Vie, Piazze e Vicoli:

Corso Vittorio Emanuele III

Viale Trento

Via Sticcota

Via Paganini

Via Stoppani

Via Giardini

Via Orefici

Corso e Piazza Rosmini

Piazza Cesare Battisti

Vicolo di Loreto e del Messaggero Via Mazzini

Via Tartarotti

Via XX Settembre e Via Carducci Via Garibaldi

Via Vannetti

Via G. Tacchi

Via Fontana

Vie laterali fra il Corso Rosmini e Via Manzoni

Nuove Vie a Nord di Via Manzoni (Via E. Bezzi, Via Monte Corno, Via Monte Grappa, Piazza  
Indipendenza)

Via Dante e Piazza Dante

Via Cavour e Via del Follone

Via Fedrigotti

Via Setaioli e Via Calcinari

Via Conciatori

Piazza D. Chiesa  
Piazza Mercato  
Piazza delle Erbe  
Piazza del Suffragio  
Piazza del Podestà  
Via della Terra  
Via Portici  
Via Mercerie  
Via Rialto  
Via del Ghetto  
Via Forni  
Via Valbusa Grande e Via Valbusa Piccola  
Viale dei Colli  
Via dei Balteri  
Via delle Fosse  
Via Castelbarco  
Via delle Scuole  
Via Fogolari  
Vicolo S. Giuseppe  
Piazza S. Marco  
Vicolo della Scaletta  
Campiello del Trivio  
Via Vicenza fino al Bivio Via della cartiera  
Via 2 Novembre  
Piazzetta S. Osvaldo  
Via Marsilli  
Salita del Dosso  
Vicolo S. Maria  
Vicolo dei Tintori  
Vicolo Paiari  
Via delle Maioliche  
Via Benacense fino a Via Rovigo  
Corso Verona  
Via Lungo Leno sinistro

Viale Madonna del Monte fino al Viale Schio

## ***APPENDICE II***

Le vie della città, nelle quali anche cogli apparecchi inodori non si potrà fare la vuotatura che di notte, come è detto all'articolo 4 del Regolamento presente (ove la casa non sia provvista di cortile o portico dal quale si possa provvedere alla vuotatura), sono le seguenti:

Via Orefici

Via Mercerie

Via Rialto

Via della Terra

Via Valbusa Grande

Via Stoppani

Via 2 Novembre (tratto fra il ponte civico e la

Piazzetta di S. Osvaldo)

## **Regolamento spazzatura nevi.**

### **Articolo 1**

I proprietari di fabbricati ed orti o cortili, rispettivamente i loro rappresentanti sono obbligati a far spazzare la neve lungo la fronte della loro proprietà, per la lunghezza di almeno un metro, nelle sotto elencate vie, entro un'ora dopo dato l'avviso mediante la campana della Civica Torre:

Corso Vittorio Emanuele su tutti due i lati fino al Viale Trento

Via Sticcola sul lato Nord

Via Paganini sui due lati

Via Giardini sui due lati fino al principio dei Giardini Pubblici

Piazza Rosmini sui due lati

Vicolo Messaggero sui due lati

Piazza Battisti sui due lati

Via Rialto sui due lati

Piazza S. Marco sui due lati

Vicolo S. Giuseppe sui due lati

Via della Terra sui due lati

Via Mercerie sui due lati

Piazza Erbe sui due lati

Piazza Mercato sui due lati

Via Portici sui due lati

Via Mazzini sui due lati

Via Garibaldi sui due lati

Via G. Tacchi sui due lati

Via Fontana sui due lati

Via Stoppani sui due lati

Piazza D. Chiesa sui due lati

Piazzetta Suffraggio sui due lati

Via Conciatori sui due lati

Via Vannetti sui due lati

Corso Rosmini sui due lati

Via Campagnole sul lato sud fino alla ferrovia

Via Tartarotti, Via XX Settembre, Via Carducci  
sui due lati

Via Calcinari, sui due lati, escluso il tratto lungo il muro di parapetto verso il Leno

Via Setaioli, sui due lati Piazza del Podestà, sul lato lungo la fronte delle case

Via 2 Novembre sui due lati

Vicolo Paiari           detto

Vicolo Tintori           detto

Piazzetta S. Osvaldo   detto

Vicolo S. Maria         detto

Salita del Dosso       detto

Valbusa Grande        detto

Valbusa Piccola sul lato Nord fino ai Balteri

Via del Ghetto e Via dei Forni sui due lati

Via Manzoni sui due lati

Via Tommaseo         detto

Via Ravioli            detto

Via Prati               detto

Via del Ben            detto

Via Maffei sul lato lungo la ferrovia

Via Dante sui due lati

Via Cavour sui due lati

Via Fedrigotti sui due lati

Via del Follone sul lato verso Nord

Piazza Dante         detto

Nuove Vie a Nord di via Manzoni, sui due lati

(Via E. Bezzi, Via Monte Corno, Via Monte Grappa, Piazza Indipendenza).

## **Articolo 2**

La Giunta Municipale è autorizzata a completare l'elenco di queste vie alla seconda della opportunità.

## **Articolo 3**

La neve deve essere spazzata verso il mezzo della strada essendo proibito di ammonnicchiarla sui marciapiedi o presso i muri delle case.

## **Articolo 4**

Per quelle parti delle contrade che non sono fiancheggiate da stabili privati provvederà il Municipio.

## **Articolo 5**

Per poter gettar la neve dai coperti, necessita un permesso in iscritto dal Municipio, il quale prescriverà il tempo, il modo e le cautele da osservarsi in tale operazione.

## **Articolo 6**

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di cui all'art. 1 il Municipio potrà provvedere a far sgomberare la neve a mezzo del proprio personale facendosi rifondere dal proprietario contravventore la spesa in ragione di Lire 0,30 per ogni m<sup>2</sup> di terreno sgomberato dalla neve, salva la procedura penale.

## **Articolo 7**

Tutti i proprietari di stabili fiancheggianti le pubbliche vie nell'interno e in prossimità dei centri abitati, dei sobborghi di Sacco, Marco, Lizzana e Noriglio, sono tenuti a spazzare la neve nei tratti in corrispondenza delle loro proprietà fino nel mezzo della strada, se questa non raggiunge i 4 metri di larghezza, e fino a 2 metri di distanza nelle strade di larghezza maggiore e nelle piazze.

La spazzatura dovrà esser fatta entro un' ora dal suono della campana della Chiesa o dall'avviso dato dai dirigenti il servizio di spazzatura comunale.

Delibera del Podestà dei 5 dicembre 1929 N. 7221/2 V.

Visto ed approvato dalla G. P. A., in seduta dei 26 gennaio 1929. sub N. 496/11 a.

## **Regolamento per il mercato settimanale per la città di Rovereto**

### **Articolo 1**

La regolazione del Mercato settimanale di Rovereto, può dal Municipio venir affidata ad uno speciale Comitato che, ferme le disposizioni qui contenute, dovrà funzionare in base ad apposito regolamento.

### **Articolo 2**

L'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione del mercato .settimanale in base al presente Regolamento, spetta direttamente al Comune.

### **Articolo 3**

Da chiunque occupi nel giorno del mercato con merci, banchi, baracche od in altro modo, il suolo pubblico, nelle piazze adibite al mercato (Art. II), è dovuta la tassa prevista dal Regolamento per l'occupazione delle aree pubbliche.

### **Articolo 4**

Ognuno ha diritto di frequentare il mercato con tutte le merci il cui commercio è permesso, esclusi quindi gli oggetti di monopolio e di privativa. Le merci però la cui vendita è vincolata ad una speciale concessione possono porsi in vendita soltanto dagli industriali che posseggono la relativa concessione, mentre tutte le altre merci possono venir vendute da chiunque, senza bisogno di alcuna autorizzazione. Solo chi frequentando i mercati regolarmente ne fa un'industria, è obbligato a denunciarla. È escluso dal mercato in ogni tempo il commercio di materie infiammanti od esplodenti, nonché i veleni anche se posti in vendita da negozianti autorizzati.

### **Articolo 5**

A tutti i frequentatori del mercato spettano uguali diritti nell'esercizio dei loro affari.

### **Articolo 6**

I prezzi massimi degli eventuali calmieri esistenti per verdure, frutta ed altri generi, non possono venir sorpassati.

### **Articolo 7**

Al fierante non sarà accordata che la superficie proporzionale all'esercizio del suo commercio in modo che sulla piazza trovino posto tutti i richiedenti senza distinzione.

### **Articolo 8**

Il diritto all'occupazione è sempre subordinato alla osservanza delle

disposizioni del presente Regolamento ed a quella degli altri regolamenti comunali, nonché a ragioni di ordine pubblico in modo che sia conservata la libertà di passaggio, tutelato il pubblico decoro ed osservate le norme igieniche di polizia urbana e stradale. In caso di trasgressioni l'incaricato (Esattore del mercato) potrà togliere al concessionario il posto riservatogli.

Il posto viene assegnato ai singoli dagli Agenti del Comune rispettivamente dal Comitato del Mercato o da persona da questo incaricata.

### **Articolo 9**

Lo spazio potrà venir accordato ad un dato espositore per tre mesi, salvo rinnovazione, ma non potrà essere tenuto vuoto od occupato a capriccio. Esso poi tornerà a disposizione del Comune qualora il suolo non venga occupato senza giustificati motivi per 2 mercati di seguito.

In tal caso si riterrà che il concessionario abbia cessato volontariamente, e non avrà diritto alla retrodazione della tassa già pagata. Il pagamento del canone è anticipato.

### **Articolo 10**

La misura della superficie occupata verrà calcolata in metri quadrati. Le frazioni si computano per un intero se superano i 50 decimetri quadrati, in caso diverso si trascurano.

### **Articolo 11**

Il mercato dura dalle ore 6 alle ore 12.30, alla quale ora dovranno venir sgomberati i singoli posteggi. Resta però escluso il posteggio nel tratto di strada che, attraversando la Piazza delle Erbe e la Piazza del Mercato, congiunge Via Mercerie con i Portici e passa davanti alle case Pollini, Perini e Maddalena.

Tale tratto delle suddette piazze deve rimanere completamente libero al transito. È in facoltà della Giunta Municipale di modificare l'orario del mercato.

### **Articolo 12**

Per il mercato sono destinate per ora le piazze: Mercato, Erbe, Pesa e D. Chiesa. Nel Martedì delle settimane in cui cadono le feste di S. Maria e S. Caterina il mercato sarà tenuto nei rioni di Via 2 Novembre, rispettivamente di Borgo Garibaldi, durante tutta la giornata. La Giunta potrà assegnare anche altre località.

### **Articolo 13**

Per il deposito di carri vuoti è destinata la Piazza della Pesa ed il tratto di via Calcinari lungo la roggia.

### **Articolo 14**

La cosiddetta "vendita all'incanto" (treppo) è proibita.

### **Articolo 15**

L'occupazione del suolo pubblico con baracche, casotti, giochi ecc. come pure l'esercizio delle industrie relative è subordinato a speciale permesso del Municipio.

### **Articolo 16**

L'esattore del mercato viene nominato dal Municipio, e come organo pubblico

dovrà portare un contrassegno esterno, facilmente visibile, sul berretto o al braccio sinistro.

### **Articolo 17**

Al Municipio è riservato il diritto di privativa di affittare i banchi pubblici, ai sensi dell'art. 193 punto 4 della L. C. P., osservata la seguente tariffa:

Noleggio banchetti:

Per un banco di N. 2 m. con N. 2 cavalletti L. 2.-

“ “ “ “ “ 3 “ “ “ 3 “ “ 3.-

“ “ “ “ “ 4 “ “ “ 3 “ “ 4.- (con stanghette)

per ogni giorno di mercato.

(Approvato dal Commissariato Generale Civile di Trento in data 29 Luglio 1921 N. 36128/111/3, e dalla Giunta Provo Amm. di Trento in data 10 Gennaio 1924 N. 66190/11/1.)

N. 5902/8 V.

Giusta delibera podestarile dei 14/IX 1928 N. 969/5 approvato dalla R. Prefettura di Trento, a sensi della legge 17 maggio 1866 N. 2933, il mercato verrà tenuto due volte al mese e precisamente nel secondo e quarto martedì, Con orario continuato fino alle ore 17.

## **Regolamento per le piazze degli erbaggi e delle frutta.**

### **Articolo 1**

La parte lastricata di Piazza delle Erbe è destinata per la vendita al minuto di frutta, erbaggi ed altri commestibili, particolarmente pesci, pollame, selvaggina, uccelli, funghi, uova, burro, da parte dei rivenditori stabili muniti di regolare autorizzazione, nella quale sia espressamente indicato l'articolo che essi intendono vendere.

Inoltre su detta piazza sono ammessi venditori avventizi di pesci, pollame, selvaggina ed altri generi da determinarsi dal Municipio: detti generi - fino a tanto che vi sia posto disponibile in Piazza Erbe - non potranno venir venduti su altre piazze.

La vendita da parte dei venditori avventizi dei funghi e della frutta da esportazione è ammessa soltanto in Piazza Mercato e precisamente all'angolo delle case Pizzini e Gerardi (Cine Volta – Caffè delle Palme). Il Municipio provvederà alla esposizione di un cartello indicatore con la leggenda: "Frutta da esportazione e funghi".

Resta riservato al Municipio di mutare – con semplice ordinanza municipale – il posto di vendita di tali articoli, trasportando in tal caso il cartello indicatore.

La piazzetta situata dietro l'antica casa comunale di Borgo Sacco, fra la Via Filzi e l'Adige viene destinata quale piazza degli erbaggi del sobborgo, per la vendita allo scoperto di frutta, erbaggi, fiori, pesce fresco, pollame, uccelli, selvaggina, funghi, uova, burro, formaggio ecc. sia da parte di venditori muniti di regolare certificato, sia dagli avventizi o produttori per i quali non è necessario il certificato; questi pure devono sottostare al pagamento delle tasse di piazza apparenti dalla speciale tariffa.

È ammesso anche un secondo luogo di posteggio in Piazza Battisti davanti alla R. Manifattura Tabacchi con orario limitato però nelle ore dalle 16 alle 17 dal lunedì al venerdì e dalle 12 alle 13 nei giorni di sabato e con assoluta esclusione del pesce fresco.

In caso di bisogno il Municipio potrà anche destinare a tale scopo, altre località oltre a quelle suddette.

È d'altro canto riservato al Municipio di poter proibire la vendita di singoli articoli su una o l'altra piazza.

### **Articolo 2**

Tutti gli altri venditori avventizi, e per questi s'intendono i produttori agricoli di altri Comuni, che vengono sul mercato di città per vendere di volta in volta i loro generi agricoli, dovranno far capo direttamente alla Piazza del Mercato a ciò destinata. Per Sacco invece tutti gli avventizi posteggeranno nelle località indicate all'art. 1. III. comma.

Che se si fermassero o scaricassero il loro genere altrove, sia nella città che nel circondario civico, o ne praticassero la vendita ad altri prima di giungere alla piazza suddetta, soggiaceranno alle penalità previste all'art. 31.

Per scopi di polizia sanitaria potrà oltre di ciò venir decretata la confisca della merce.

Tutti i venditori avventizi dovranno effettuare la vendita dei loro generi sulla piazza entro le ore prescritte dall'art. 8 e coloro che entrassero in città trascorse le ore dello smercio predette, dovranno annunciarsi prima all'incaricato del Municipio per il pagamento della tassa.

### **Articolo 3**

Resta vietato ai venditori avventizi di comperare generi sulla piazza per rivenderli

in città.

#### **Articolo 4**

Chi incetta sulla strada, sia in città sia entro il Comune, derrate o commestibili, la cui vendita deve, a senso del Regolamento, seguire sulle due Piazze pubbliche a ciò destinate, sarà punito in base all'art. 31 del presente Regolamento.

#### **Articolo 5**

Sul lastricato della Piazza Erbe vengono fissati di anno in anno dal Municipio dei singoli posti ben delimitati per la vendita delle merci di cui all'art. 1 da parte dei rivenditori stabili.

Sulla piazza di Borgo Sacco verranno fissati dall'incaricato i posti in modo che resti sempre libera al transito dei carri e dei pedoni la Via Filzi che mette capo in Piazza della Libertà.

#### **Articolo 6**

La prima zona di lastricato lungo le case ed il marciapiede esterno della piazza lastricata non potranno sotto qualsiasi pretesto venire ingombrati con oggetti esposti dai proprietari delle botteghe, sia da altri venditori, dovendo rimanere perfettamente liberi alla circolazione.

#### **Articolo 7**

Quei posteggi stabili, che vengono destinati per la vendita delle frutta, erbaggi e commestibili, saranno appaltati di anno in anno mediante asta pubblica.

Resta riservato al Municipio, di stabilire di volta in volta se un rivenditore possa levare all'asta più di un posteggio, o subaffittare quello di cui si fosse reso deliberatorio.

Gli altri posti per i rivenditori avventizi di pesci, polli, uccelli, ecc. saranno destinati dal Municipio, ed i rivenditori andranno soggetti al pagamento delle tasse stabilite.

#### **Articolo 8**

Le ore del mercato si fissano dalle 5 ant. fino alle 11.

Vi fa eccezione solo quanto è disposto nell'art. 1 per Borgo Sacco. Questo orario potrà venir modificato dalla Giunta Municipale.

#### **Articolo 9**

Chi contravviene alle premesse disposizioni sarà punito in base al presente Regolamento, eventualmente anche con l'allontanamento, anche immediato, dalla piazza.

#### **Articolo 10**

Il posto per i rivenditori avventizi sulla Piazza del Mercato sarà preventivamente destinato dal Municipio.

#### **Articolo 11**

Trascorse le ore 11 ant. come prescrive l'art. 8 del presente Regolamento è libero ai venditori avventizi di abbandonare la Piazza e di girare per la città, con ceste, barelle od altro. Resta però loro in tal caso vietato soffermarsi più di quanto sia necessario per fornire la merce ai singoli compratori.

## **Articolo 12**

Senza speciale permesso del Municipio non si potranno vendere sulla Piazza lastricata delle Erbe e sulla Piazza di Borgo Sacco altri oggetti riflettenti industrie estranee a quelle contemplate nel presente Regolamento.

## **Articolo 13**

Il Municipio potrà in occasioni straordinarie far sgombrare temporaneamente la Piazza lastricata delle Erbe dai venditori, senza obbligo di prestare alcun compenso ai levatari dei posti.

## **Articolo 14**

La sorveglianza delle piazze e l'incasso delle tasse saranno effettuati dagli incaricati municipali.

## **Articolo 15**

Per ogni occupazione di un determinato spazio i venditori avventizi dovranno anticipatamente pagare la speciale tassa giornaliera, prevista dal Regolamento per l'occupazione spazi ed aree pubbliche.

## **Articolo 16**

L'esazione delle tasse sarà effettuata dagli organi municipali giusta l'articolo 14 ed il pagamento della stessa dovrà essere giustificato ad ogni richiesta degli organi municipali con l'esibizione della bolletta, che verrà consegnata alla parte all'atto del pagamento della tassa.

## **Articolo 17**

Tutte le derrate, commestibili e tutti gli oggetti in genere, che saranno portati sulle piazze per la vendita, vanno soggetti alle prescrizioni di polizia sanitaria per i riguardi della tutela della pubblica salute.

Non potranno venir messi in vendita funghi se non saranno stati trovati sani e commestibili da parte dell'Ufficiale sanitario o di chi per esso.

## **Articolo 18**

La vendita di alcune derrate non è permessa che in tempi determinati. Tali sono p.e. le uova cotte, la cui vendita è tollerata solo dal Sabato Santo fino all'ottava di Pasqua, e tutte quelle, che per particolari motivi di sanità il Municipio credesse opportuno di limitare a certe epoche.

Le uova non potranno venir colorate con colori nocivi alla salute.

La selvaggina può essere portata al mercato solo verso osservanza delle epoche, in cui è permessa la caccia, e munita delle licenze prescritte dalle ordinanze speciali.

Uccelli vivi e morti potranno essere portati al mercato solo nelle stagioni e nelle qualità per le quali è lecita la presa.

## **Articolo 19**

Per la vendita delle carni crude e delle grascie, come pure per la macellazione dei vitelli, capretti e simili si dovranno osservare le norme speciali stabilite dal Regolamento per la macellazione di animali e vendita di carni, annesso al Regolamento d'Igiene.

## **Articolo 20**

Nessuno può cambiare il posto assegnatogli sulla piazza, sotto pena di venir allontanato dalla stessa, e sarà pure allontanato immediatamente colui, che usasse modi inurbani ed offensivi.

Resta impregiudicato il procedimento penale di cui all'art. 5 del regolamento di Polizia Urbana.

## **Articolo 21**

Il Municipio si riserva di approvare i banchi, tavoli ed in genere tutti i recipienti che i rivenditori usufruiscono sulla Piazza e potrà, ove lo ritenga necessario, proibire l'uso di banchi, tavoli ecc. non ritenuti corrispondenti.

## **Articolo 22**

È riservato al Municipio di accordare sopra domanda sulla Piazza lastricata delle Erbe l'impianto di ombrelloni e tende, quando siano decenti e collocati in modo da non impedire il passaggio.

## **Articolo 23**

I recipienti nei quali i rivenditori a posto stabile e gli avventizi, tengono esposto per la vendita il genere, dovranno essere puliti e decenti.

## **Articolo 24**

Così pure i posteggi stabili dovranno essere mantenuti sempre puliti per cura dei levatari; ogni levatario è responsabile dei danni arrecati al lastricato del proprio posteggio, e non deve poi in modo alcuno o per qualsiasi motivo oltrepassare i confini, né mutar posto.

Ai macellai poi e rivenditori di carne, che si resero deliberatari di un posto stabile, incombe espressamente l'obbligo di nettare, dopo terminata la vendita, il sottostante lastricato sul quale fossero sparse eventualmente delle materie grasse, sangue, ecc. che potrebbero fra altro originare la caduta dei passanti.

È ad essi poi rigorosamente proibito di versare nei fori esistenti sulla Piazza delle Erbe, nei tomboni sottostanti, acqua derivante dal loro esercizio, cascami di carne, ecc.

## **Articolo 25**

È vietato lavare commestibili, erbaggi od altro nella vasca delle fontane, di collocare nelle stesse o sulle basi qualsiasi soggetto, come pure di deviare dall'acqua a scopi particolari: così pure è proibito lavare gli oggetti destinati alla vendita nelle acque dell'Adige con cui confina la piazza di Borgo Sacco.

## **Articolo 26**

È riservato al Municipio il diritto di peso e misura pubblica e la privativa di affittar banchi a sensi dell'art. 193 della L. C. P. (punto 4).

## **Articolo 27**

Tanto gli avventizi che i levatari dei posteggi stabili, sono responsabili dei pesi che saranno loro consegnati dal pubblico pesatore.

## **Articolo 28**

Sulle piazze non possono venire condotti carri, ad eccezione di quelli a mano,

carretti e simili. A seconda della stagione e delle convenienze, gli organi municipali fisseranno il luogo per il loro collocamento.

Non possono fermarsi carri fuori del lastricato della Piazza delle Erbe, se non quel tanto, che rendesi necessario per scaricare i commestibili destinati alla vendita sulla Piazza.

### **Articolo 29**

Durante la notte non saranno permessi sulla Piazza ingombri di sorta. Può farsi però un'eccezione per derrate condotte sopra carri, qualora si ottenga di volta in volta il permesso municipale, nel qual caso il proprietario dovrà collocarvi la prescritta lanterna di segnale.

### **Articolo 30**

La sorveglianza sulle Piazze in linea sanitaria sarà esercitata dall'Ufficiale sanitario ed anche dal veterinario Municipale, per quanto riguarda il pesce.

Il mantenimento dell'ordine è affidato al sorvegliante della Piazza ed ai vigili urbani.

### **Articolo 31**

Contravvenzioni al presente Regolamento vengono punite in base al Regolamento di Polizia Urbana.

## **Regolamento dei Fattorini pubblici di Rovereto**

Il seguente Regolamento per fattorini (commessi e servi di piazza) vale per l'intero Comune di Rovereto.

### **Articolo 1**

I fattorini sono obbligati a prestare i loro servizi al pubblico in tutti i casi in cui richiesta l'opera loro, e precisamente in qualsiasi servizio richiesto nel commercio, nell'industria e nell'economia domestica.

Spetta loro particolarmente il trasporto di merci, bagagli, di mobili nei cambiamenti di abitazioni, caricare e scaricare mobilio, spaccare e accatastare legna, distribuire avvisi, recapitare messaggi, scortare bambini alla e dalla scuola, portare vivande, commestibili, pulire vestiti, aprire chiudere e pulire negozi ed in fine il disbrigo di tutte le altre incombenze che tornano di comodità al pubblico.

### **Articolo 2**

All'esercizio dell'industria di fattorino è autorizzata soltanto quella persona che è in possesso della rispettiva concessione rilasciata dalla R. Sottoprefettura quale autorità di P. S.

### **Articolo 3**

I fattorini sono tenuti all'esatta e scrupolosa esecuzione degli incarichi loro affidati, sui quali devono tenere la massima segretezza.

Essi sono responsabili di tutti i danni e perdite degli oggetti loro affidati.

A garanzia di eventuali infedeltà, danneggiamenti e perdite, ogni commesso dovrà prestare una cauzione di Lire 100 da depositarsi presso la civica Cassa, il quale importo dovrà essere reintegrato entro 24 ore, in caso di diminuzione per pretese del committente riconosciute liquide in sede competente.

La cauzione può venir sostituita da benevisa garanzia.

### **Articolo 4**

Nulla osta che i fattorini si riuniscano in un istituto; ognuno di loro dovrà in ogni caso essere munito della concessione personale per l'esercizio della industria di fattorino.

### **Articolo 5**

I fattorini vestiranno decentemente. Per essere facilmente riconosciuti, essi – se autorizzati a prestare servizio nell'interno della Stazione FF.SS. porteranno il berretto che verrà loro prescritto dall'Amministrazione FF.SS. anche nel disimpegno di servizi esterni alla stazione.

I fattorini non muniti della predetta autorizzazione dovranno portare un berretto di panno esclusivamente rosso, munito di placca di ottone portante la leggenda "Fattorino N. ....".

La suddetta disposizione entrerà in vigore col 15 giugno a. C. e per quell'epoca i fattorini esterni (cioè non autorizzati a prestare servizio nell'interno della Stazione FF.SS.) dovranno essere muniti di berretto esclusivamente rosso.

Eventuali contravvenzioni verranno punite a norma di legge.

(Delibera del Commissario Prefettizio del 22 marzo 1930, N. 1370/1 approvata dalla G.P.A. ed

omologata da S.E. il Prefetto in data 9 maggio 1930, A. VIII sub. N. 17359-lia)

## **Articolo 6**

I fattorini dovranno essere provvisti di cesti, carretti a due ruote, asce, corde ecc. ed in genere di tutti gli attrezzi necessari al disimpegno delle svariate mansioni loro affidate e disporre di coperte di tela cerata per proteggere da eventuali guasti gli oggetti da trasportarsi.

## **Articolo 7**

I fattorini dovranno mantenere un contegno decoroso e civile e mostrarsi premurosi nel disimpegno delle loro mansioni; essi non potranno rifiutare di prestare, se richiesti, servizi di loro competenza.

Resta però loro severamente proibito di molestare il pubblico con l'offrire i loro servizi e di raccomandare alla stazione ferroviaria ai forestieri determinati hotel, alberghi, trattorie, caffè.

## **Articolo 8**

I fattorini dovranno posteggiare a disposizione del pubblico nei principali punti della città e precisamente:

- a) in Piazza Battisti,
- b) in Piazza delle Erbe,
- c) in altri luoghi da stabilirsi dal Municipio.

Le ore di servizio saranno nell'estate dalle 6 alle 20, nell'inverno dalle 6.30 alle 19. In tali ore ogni fattorino dovrà trovarsi nei luoghi destinati, quando non sia occupato nel disimpegno di qualche commissione.

Il lavoro di notte non è obbligatorio. Nel caso tutti i fattorini o parte di essi si unissero in un istituto, viene fissato come luogo di ritrovo il loro locale sociale, il quale dovrà ottenere la previa approvazione del Municipio.

A tutti i treni ferroviari destinati al trasporto di persone, sia in arrivo che in partenza, fra le 5 e le 24, quindi anche oltre all'orario sopra fissato, dovranno essere presenti per lo meno due fattorini per tutto l'anno.

Il turno di presenza alla stazione ferroviaria verrà fissato incominciando dal fattorino N. 1 in avanti. Nel caso colui cui tocca il servizio ai treni fosse giustificatamente impedito di portarsi ad un treno determinato, o fosse assente per un giorno intero, egli dovrà farsi sostituire da colui che segue immediatamente, il giorno dopo, come primo per turno che dovrà accettare, senza però essere esonerato dal proprio turno regolare.

## **Articolo 9**

Ogni fattorino dovrà essere provveduto di polizza da rilasciarsi al momento in cui gli viene data la commissione. Essa porterà data e numero corrente, nonché il numero progressivo, che serve a distinguerla da polizze degli altri commessi. Eventuali rimostranze, verso produzione della polizza, dovranno esser presentate dal cliente al Municipio.

## **Articolo 10**

I fattorini che si trovano per turno alla Stazione ferroviaria hanno la preferenza nelle commissioni sugli altri fattorini eventualmente presenti

## **Articolo 11**

La retribuzione spettante ai fattorini per servizi prestati appare dalla tariffa annessa a questo Regolamento. Ogni fattorino deve portarla a seco e presentarla al committente a

richiesta.

La tariffa deve venir esposta al pubblico alla stazione ferroviaria e nei principali alberghi, trattorie e caffè della città.

Il pretendere più del prescritto, l'esigere mance od altri compensi fuori tariffa, sono azioni punibili a sensi del presente regolamento.

## **Articolo 12**

Contravvenzioni al presente regolamento saranno punite in base all'art. 5 Regolamento di Polizia Urbana.

In caso di recidiva può essere ritirata la concessione impartita.

## **Articolo 13**

Tutte le rimostranze contro il procedere dei fattorini vanno presentate al Municipio direttamente o col tramite del Comando dei Vigili urbani, della Società per il Concorso Forestieri o del Circolo Commerciale di Rovereto.

# ***TARIFFA DEI FATTORINI DI ROVERETO***

## **Articolo 1**

Vengono fissate tre zone o distretti in cui ha vigore la presente tariffa e precisamente:

a) Il distretto interno o interurbano che comprende l'area interna della città propriamente detta, e precisamente:

Ospitale civico, imbocco di Via Rovigo con la Via Benacense, Via Rovigo, Stazione trasformatrice ai Giardini di Via Dante, argine destro del Leno fino al ponte ferroviario, linea ferroviaria verso nord fino al Consorzio Agrario Distrettuale, Cimitero di S. Marco, Chiesa dei Francescani sul Corso Vittorio Emanuele. In più il viale dei Colli fino all'ex Pellagrosario (Convitto maschile) Via dell'Acquedotto fino al cancello villa Felleberg, al crocevia di Vallunga, a Via Vicenza fino alla biforcazione della Fabbrica Felleberg, Via della Madonna del Monte fino alla Villa Gerosa.

b) Il distretto esterno si estende fino ai confini di Noriglio sulla Via Vicenza e sulle vie verso la Cartiera Jacob, fino alla Chiesa della Madonna del Monte e fino alla villa Stocchetti; sul viale Schio fino ai confini col Comune di Lizzana; sul piano della valle tutta la parte abitata di Borgo Sacco e del piazzale di S. Giorgio fino alla Ferrovia. Il Viale Trento fino ai primi fabbricati al termine della salita di S. Ilario; svolta allo stabile Probizer del Viale dei Colli, Villa Ferrari e croce al bivio di Vallunga.

c) Il terzo distretto comprende il resto dell'area del civico distretto non compresa fra la periferia del civico Distretto interurbano ed esterno (a e b).

Per questo distretto non viene fissata alcuna tariffa e si rimettono le parti all'accordo fra loro.

## ***Prezzi di tariffa***

### **Articolo 2 - Trasporto bagagli ed altri colli**

a) ***Per servizi determinati.*** Trasporto bagagli senza riguardo al numero dei capi

di bagaglio:

1. Nel distretto interno fino a complessivi Kg. 20.....Lire 2.-  
dai Kg. 20 ai 60.....Lire 3.-  
dai Kg. 60 ai 100.....Lire 4.-  
oltre 100 kg. da 1 kg. a 100 in più.....Lire 2.-  
Per viale dei Colli, via Balteri, via Castelbarco 30%, o di aumento sopra i 60 kg.  
Recapito lettere.....Lire 1.-
2. Nel distretto esterno fino a kg. 20.....Lire 3.-  
dai kg 20 ai 60.....Lire 4.-  
dai kg. 60 ai 100.....Lire 5.-  
oltre i 100 kg. da 1 kg. a 100 in più.....Lire 3.-  
Per S. Biagio, via Balteri, via Castelbarco, Vallunga (Il zona), viale Schio e Madonna  
del Monte: 20 % di aumento sopra i 20 kg.  
Recapito lettere.....Lire 3.-

b) **Per tempo indeterminato**: Per servizio di scorta a forestieri e viaggiatori, di indicazioni in città e fuori, per commissioni e surrogazioni di servizio ecc. con bagaglio fino a 10 kg.

1. Per il primo quarto d'ora.....Lire 1.60  
Per ogni successivo quarto d'ora fino ad ore 2.....Lire 1.20
2. Per mezza giornata (2-4 ore consecutive).....Lire 12.-
3. Per una giornata (8 ore di lavoro effettivo con 2  
d'interruzione.....Lire 25.-
4. Per una notte (6 ore).....Lire 30.-

c) **Portabagagli** alla Stazione ferroviaria dal treno e dalle sale della Stazione e viceversa:

1. Per trasporto bagagli a mano per ogni collo, esclusi  
ombrelli, bastoni sciolti.....Lire -.60
2. Per semplice trasporto di bagagli grossi appartenenti al  
medesimo scontrino di spedizione, al quintale.....Lire 1.-

d) **Magazzinaggio**: qualora il fattorino conservi in proprio locale i bagagli a lui affidati, oltre la competenza di trasporto gli spettano 50 cent. per giorno e bagaglio. Questo vale anche per il magazzinaggio mobili.

### Articolo 3

#### A. Mobili

Trasporto mobili e merci: per il trasporto di mobili in cambiamento di casa si stabiliranno speciali contratti a seconda dei casi, ma quale tariffa massima comprendendo la garanzia dei mobili, quadri, porcellane e simili viene fissato:

1. Per una giornata di 8 ore di lavoro effettivo con 2 ore di  
interruzione.....Lire 30.-
2. Oltre le 8 ore per ogni ora ulteriore.....Lire 4.-
3. Per mezza giornata (4 ore consecutive).....Lire 18.-
4. Per il trasporto di un pianoforte nel distretto interno  
della città: complessive.....Lire 30.-  
Per gli altri distretti: giusta accordo.

## ***B. Trasporto Merci***

### **Tariffa massima**

La retribuzione del servizio nel trasporto merci comprende la condotta, il carico e lo scarico, nonché il collocamento a domicilio od al deposito della merce.

a) A tempo indeterminato:

Per un'ora di lavoro.....Lire 5.-

Per ogni mezz'ora in più.....Lire 2.-

ritenuto che la mezz'ora cominciata sia da considerarsi come terminata.

b) A giornata fissa:

Per ogni giornata di lavoro (8 ore).....Lire 30.-

Per mezza giornata (4 ore di lavoro).....Lire 18.-

Resta naturalmente libero agli industriali anche entro le zone, di pattuire coi fattorini prezzi speciali a seconda dei casi, però sempre entro i limiti di questa tariffa massima.

**Norme per la detenzione e circolazione di animali nel  
comune di Rovereto**

**INDICE**

<u><a href="#">Comune di Rovereto.....</a></u>	<u><a href="#">1</a></u>
<u><a href="#">TITOLO I - NORME GENERALI.....</a></u>	<u><a href="#">3</a></u>
<u><a href="#">Art. 1 - Norme per i cittadini detentori di animali.....</a></u>	<u><a href="#">3</a></u>
<u><a href="#">TITOLO II - DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA.....</a></u>	<u><a href="#">3</a></u>
<u><a href="#">Art. 2 - Della fauna selvatica italiana.....</a></u>	<u><a href="#">3</a></u>
<u><a href="#">Art. 3 - Della fauna selvatica esotica.....</a></u>	<u><a href="#">3</a></u>
<u><a href="#">TITOLO III - DETENZIONE.....</a></u>	<u><a href="#">3</a></u>
<u><a href="#">Art. 4 - Detenzione cani da guardia.....</a></u>	<u><a href="#">3</a></u>
<u><a href="#">Art. 5 - Detenzione di animali dannosi o molesti.....</a></u>	<u><a href="#">3</a></u>
<u><a href="#">Art. 6 - Detenzione cani in proprietà confinanti con pubblica via.....</a></u>	<u><a href="#">3</a></u>
<u><a href="#">Art. 7 - Detenzione di animali su autoveicoli.....</a></u>	<u><a href="#">4</a></u>
<u><a href="#">Art. 8 - Detenzione e conduzione animali nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura</a></u>	
<u><a href="#">Art. 8bis – Divieto di accattonaggio con animali.....</a></u>	<u><a href="#">4</a></u>
<u><a href="#">TITOLO IV - CONDUZIONE.....</a></u>	<u><a href="#">4</a></u>
<u><a href="#">Art. 9 - Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico.....</a></u>	<u><a href="#">4</a></u>
<u><a href="#">Art. 10 - Museruola.....</a></u>	<u><a href="#">4</a></u>
<u><a href="#">Art. 11 - Conduzione dei cani in particolari luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.....</a></u>	<u><a href="#">4</a></u>
<u><a href="#">Art. 12 - Conduzione cani nei giardini e nei parchi pubblici.....</a></u>	<u><a href="#">5</a></u>
<u><a href="#">Art. 13 - Conduzione cani di grossa mole e di indole mordace.....</a></u>	<u><a href="#">5</a></u>
<u><a href="#">Art. 14 - Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate.....</a></u>	<u><a href="#">5</a></u>
<u><a href="#">Art. 15 - Conduzione cani adibiti ai non vedenti o agli handicappati.....</a></u>	<u><a href="#">5</a></u>
<u><a href="#">TITOLO V - IMBRATTAMENTO.....</a></u>	<u><a href="#">5</a></u>
<u><a href="#">Art. 16 - Imbrattamento suolo pubblico da parte di cani.....</a></u>	<u><a href="#">5</a></u>
<u><a href="#">Art. 17 - Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico.....</a></u>	<u><a href="#">5</a></u>
<u><a href="#">TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</a></u>	<u><a href="#">5</a></u>
<u><a href="#">Art. 18 - Maltrattamento di animali.....</a></u>	<u><a href="#">5</a></u>
<u><a href="#">Art. 19 - Sanzioni.....</a></u>	<u><a href="#">6</a></u>
<u><a href="#">Art. 20 - Norme Transitorie.....</a></u>	<u><a href="#">6</a></u>

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Norme per i cittadini detentori di animali**

Le presenti norme disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di animali nel territorio comunale di Rovereto.

## **TITOLO II - DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**

### **Art. 2 - Della fauna selvatica italiana**

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è vietato commerciare, detenere a qualsiasi titolo animali vivi tutelati dalla Legge 27.12.1977 n. 968 e aggiornamenti successivi; inoltre quelli compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19.9.1979 resa esecutiva in Italia con Legge 5.8.1981 n.503 e dalla Convenzione di Washington di cui alla Legge 7.02.1992 n. 150. Il divieto sarà automaticamente esteso alle specie protette da ogni futura altra Legge Statale o Convenzione Internazionale resa esecutiva in Italia.

### **Art. 3 - Della fauna selvatica esotica**

Fatto salvo quanto di pertinenza della speciale regolamentazione statale sui circhi, giardini zoologici e serragli, è consentita la detenzione di animali appartenenti alla fauna esotica, non compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19.9.1979 resa esecutiva in Italia con Legge 5.8.1981 n. 503 e dalla Convenzione di Washington di cui alla Legge 7.02.1992 n. 150, purché non velenosi o pericolosi per l'uomo e che non provochino al vicinato disturbo o molestia.

Gli animali di cui sopra dovranno essere mantenuti in condizioni idonee per ciascuna specie.

Gli animali sopraccitati provenienti dall'estero, dovranno essere muniti di regolare documentazione sanitaria.

## **TITOLO III - DETENZIONE**

### **Art. 4 - Detenzione cani da guardia**

I cani da guardia possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare o zone condominiali purché non accessibili al pubblico.

Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperti al pubblico, deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere tenuti a catena - di lunghezza tale che consenta al cane adeguato esercizio motorio, ovvero rinchiusi in idoneo recinto, comunque custoditi in modo da non recare danno o molestia.

### **Art. 5 - Detenzione di animali dannosi o molesti**

E' proibito tenere in casa o a custodia dei fabbricati e giardini prossimi all'abitato cani che rechino disturbo alla pubblica quiete.

Con apposito e separato provvedimento verranno stabilite le procedure di accertamento del disturbo o molestia arrecata, nonché di applicazione delle relative sanzioni amministrative.

#### **Art. 6 - Detenzione cani in proprietà confinanti con pubblica via**

Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l'animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà.

#### **Art. 7 - Detenzione di animali su autoveicoli**

Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere a che l'animale lasciato sull'autoveicolo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi.

Deve inoltre assicurare l'areazione dell'autoveicolo e comunque evitare sofferenze all'animale.

Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri.

#### **Art. 8 - Detenzione e conduzione animali nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura**

E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione deposito, vendita all'ingrosso di generi alimentari.

Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, i ristoranti, bar e alberghi, ambulatori, uffici e simili, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera volontà del titolare dell'attività il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l'avviso dell'eventuale divieto.

E' fatto obbligo al titolare che ammette il cane nel luogo di esercizio dell'attività di provvedere a rimuovere inconvenienti igienico - sanitari.

E' altresì vietato detenere e consentire l'introduzione di cani nei luoghi di cura se non a loro esplicitamente riservati.

#### **Art. 8bis – Divieto di accattonaggio con animali<sup>1</sup>**

Fatte salve le maggiori sanzioni del codice penale, è fatto divieto di effettuare accattonaggio esibendo cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni, o animali di qualsiasi specie con cuccioli lattanti da svezzare, o animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, impossibilitati alla deambulazione o sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti, o in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

### **TITOLO IV - CONDUZIONE**

#### **Art. 9 - Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico**

Nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e quelli di indole mordace devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata.

I cani possono essere lasciati sciolti e comunque sempre con museruola, solo se non costituiscono intralcio alla circolazione, pericolo o molestia per i passanti od altri animali.

I cani vaganti senza la prescritta museruola, e sprovvisti di segno di riconoscimento saranno catturati con le modalità e ricoverati nelle strutture all'uopo stabilite.

#### **Art. 10 - Museruola**

La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere.

Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse stato privo.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 34 di data 29.06.2016

**Art. 11 - Conduzione dei cani in particolari luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto**

Salvo quanto disposto dal successivo art. 14, nei luoghi destinati esclusivamente a passeggiata e transito pedonale e negli spazi attrezzati per attività sportive i cani devono sempre essere condotti con guinzaglio capace di trattenere validamente l'animale.

Nei locali pubblici, nei pubblici uffici e nei negozi di generi alimentari devono essere muniti anche della museruola.

Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto di cui al II comma art. 10, i cani devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari. Nei luoghi comuni di transito i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio.

Sui pubblici mezzi di trasporto i cani devono essere tenuti a guinzaglio, muniti di museruola e trattenuti accanto al detentore.

**Art. 12 - Conduzione cani nei giardini e nei parchi pubblici**

E' vietato condurre o lasciar vagare cani nei giardini e parchi pubblici, aree verdi attrezzate, se non al guinzaglio.

E' altresì vietato l'accesso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini.

**Art. 13 - Conduzione cani di grossa mole e di indole mordace**

I cani di grossa taglia devono essere condotti a guinzaglio ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l'animale.

Quelli di indole aggressiva dovranno essere inoltre muniti di museruola.

**Art. 14 - Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate**

Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:

- a) i cani da caccia nell'esercizio venatorio;
- b) i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
- c) i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione Civile quando utilizzati per servizio.
- d) tutti i cani di qualsiasi razza nelle apposite zone di addestramento/allenamento.

**Art. 15 - Conduzione cani adibiti ai non vedenti o agli handicappati**

Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola), i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio ai non vedenti o agli handicappati.

**TITOLO V - IMBRATTAMENTO**

**Art. 16 - Imbrattamento suolo pubblico da parte di cani**

I detentori o conduttori di cani devono evitare che gli stessi imbrattino il suolo in zone di transito pedonale, quali marciapiedi, passeggiate ed aree chiuse al traffico, ovvero aree verdi all'interno di parchi e giardini pubblici.

Qualora ciò si verificasse, il conduttore del cane ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere.

La stessa potrà essere conferita esclusivamente nei cassonetti della Nettezza Urbana.

Dal rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i non vedenti o i portatori di handicaps.

### **Art. 17 - Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico**

E' fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico gli avanzi ed i contenitori derivanti dalla somministrazione di alimenti agli animali.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 18 - Maltrattamento di animali**

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli precedenti, verranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti norme di legge nei casi accertati di maltrattamento degli animali.

Al fine di garantire un'adeguata protezione dei cani sono recepiti nelle presenti norme gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7-1° comma della Convenzione Europea sulla protezione degli animali ratificata con Legge 14 ottobre 1985 n. 623 e Legge 14 agosto 1991 n. 281.

### **Art. 19 - Sanzioni**

Le sanzioni amministrative per le infrazioni agli articoli delle presenti norme saranno stabilite con apposito e separato provvedimento ai sensi dell'articolo 106 e seguenti del T.U.L.C.P.<sup>2</sup>

### **Art. 20 - Norme Transitorie**

Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 281/1991 il detentore del cane deve garantire con idoneo mezzo l'identificazione del proprietario- detentore del cane.

Le norme di cui all'art. 16 si applicheranno 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

<sup>2</sup> L'articolo 106 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) è stato abrogato dall'articolo 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

In materia di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, trova applicazione l'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (articolo aggiunto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), che dispone:

*1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.*

*1.bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.*

*2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

In base alla deliberazione della Giunta municipale 18 febbraio 2002, n. 79 competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il dirigente del servizio competente in materia.

N. 5024/1

**Approvato dal Commissario Prefettizio coi poteri del Consiglio Comunale  
con ordinanza 24 Gennaio 1925.**

**DAL MUNICIPIO**

*Rovereto, 26 Gennaio 1925.*

**Il Commissario Prefettizio :**

**S. DEFRANCESCO**

**Il Segretario Generale:**

**R. BONORA**

N. 6967 II./a

Visto e approvato dalla G. P. A. in seduta 28 Febbraio 1925

*Trento, 5 Marzo 1925.*

**Il Prefetto Presidente:**

**GUADAGNINI m. p.**

N. 6967/III/a

Visto si omologa.

*Trento, 5 Marzo 1925.*

**p. Il Prefetto:**

**F.to NEGRI**

**Relazione di Pubblicazione.**

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Rovereto attesta e certifica che il presente Regolamento di Polizia Urbana venne esposto all'Albo pretorio per periodo di 15 giorni, dal giorno 28 marzo al 12 aprile 1925, senza opposizioni.

*Rovereto, 14 Aprile 1925.*

**Il Segretario Generale**

**Dott. RODOLFO BONORA**